

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

290° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2003

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	22
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	31
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	33
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	37
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	43
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	49
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	63

**Commissioni riunite**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

**Commissioni congiunte**

9 <sup>a</sup> (Agricoltura) e GAE - Senato e XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) - Camera . . . . .	<i>Pag.</i>	19
GAE-Senato e XIV (Politiche dell'Unione europea) - Camera . . . . .	»	21

**Giunte**

Affari Comunità europee . . . . .	<i>Pag.</i>	67
-----------------------------------	-------------	----

**Organismi bicamerali**

Mafia . . . . .	<i>Pag.</i>	76
-----------------	-------------	----

**Sottocommissioni permanenti****Commissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i>	77
--	-------------	----

---

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

2<sup>a</sup> (Giustizia)

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2003

3<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

### IN SEDE REFERENTE

(2191) *Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(41) *DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*

(489) *CALVI e VILLONE. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni*

(1734) *FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna del 7 maggio.

Aperta la discussione generale, interviene il senatore FASSONE, per il quale il carattere di norma eccezionale dell'articolo 68 della Costituzione dovrebbe indurre il legislatore a porre una particolare attenzione nella definizione delle relative previsioni di attuazione, nel senso cioè di una stretta aderenza al dettato costituzionale. La disposizione richiamata, unitamente agli articoli 90 e 96 della Carta costituzionale, per quanto attiene, rispettivamente, le prerogative del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, devono essere infatti lette alla luce dei generali principi espressi dagli articoli 3 e 112 della Costituzione, rispetto ai quali le prime disposizioni sopra ricordate si pongono in termini di eccezione. Infatti, l'esigenza di garantire per tutti i cit-

tadini il rispetto del principio di uguaglianza davanti alla legge e quello del carattere obbligatorio dell'azione penale devono indurre a un esame attento dei disegni di legge in esame, al fine di evitare che gli stessi pongano in essere, per così dire, una «iperattuazione» del dettato costituzionale.

Altra questione, poi, è quella della necessità di definire con chiarezza i rapporti con la disciplina di altre prerogative, variamente riconosciute, come quelle dei parlamentari europei, dei consiglieri regionali, dei componenti l'assemblea consultiva del Consiglio europeo, dei giudici costituzionali e dei componenti il Consiglio superiore della magistratura.

Ricorda, in proposito, la questione interpretativa dell'articolo 5 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 che si è posta per le prerogative dei giudici costituzionali con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 68 della Costituzione, introdotta a seguito della riforma del 1993. Si è discusso, infatti, se in tali casi si possa parlare di un rinvio recettizio o semplicemente formale al disposto costituzionale e in proposito è prevalso l'orientamento per il quale permarrebbe in detti casi la necessità di richiedere l'autorizzazione a procedere, trattandosi di rinvio cosiddetto recettizio e dunque tale da non subire le modificazioni successive alla norma di riferimento. L'occasione offerta dall'esame dei disegni di legge in titolo dovrebbe essere colta per intervenire sulla materia, al fine di eliminare la diversità di trattamento tenendo conto che il riferimento ai soli parlamentari, contenuto nel testo approvato dalla Camera, potrebbe avallare il richiamato orientamento, che non appare condivisibile.

Con riguardo all'articolo 3, al fine di verificare la corretta attuazione del disposto costituzionale, occorre interrogarsi sulla legittimità della scelta adottata con il disegno di legge approvato dalla Camera, di includere il riferimento all'esecuzione di misure interdittive che non appaiono a rigore riconducibili a situazioni di privazione della libertà personale, trattandosi piuttosto di misure che incidono sulle capacità delle persone. La conclusione è in via ulteriore rafforzata dalla differente espressione utilizzata dall'articolo 68 della Costituzione rispetto a quella contenuta dall'articolo 13 che si riferisce, in maniera più generica, alla restrizione della libertà personale.

Segnala poi, con riferimento al tema dei tabulati di conversazioni che nel disegno di legge approvato dalla Camera sono fatti rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 68 della Costituzione, l'inopportunità di tale inclusione alla luce della giurisprudenza costituzionale che, con riferimento all'articolo 266 del codice di procedura penale, ha affermato in più occasioni l'estraneità dei tabulati di conversazione alla nozione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, costituendo gli stessi, piuttosto, l'attestazione di un fatto storico.

Si sofferma, quindi, sulla previsione di cui all'articolo 2, comma 5 del disegno di legge, secondo cui la sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti, al fine di suggerire l'estensione, per il processo penale, anche agli atti di cui si teme l'impossibilità di ripetizione.

Altro tema al quale occorrerebbe porre attenzione, è quello dell'ideoneità dell'intera Camera di appartenenza del parlamentare a decidere sulla richiesta di autorizzazione per tali atti, in quanto potrebbe apparire preferibile individuare all'interno della stessa un organo a composizione ristretta che, nel più assoluto riserbo, venga investito della questione e ciò per l'evidente ragione di non vanificare l'efficacia della previsione costituzionale.

Richiama quindi talune considerazioni espresse a suo tempo dal Consiglio superiore della magistratura, per osservare come tale proposta sia in linea con la nuova formulazione dell'articolo 68, che prevede non più «identica», ma solo «analoga» autorizzazione.

Con riferimento poi all'articolo 3, comma 2 rileva che manca la previsione di un termine, riferito alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento, che invece sarebbe opportuno introdurre, sottolineando, più in generale, l'importanza di prevedere una definizione di domicilio ai fini applicativi delle disposizioni in esame.

Dopo aver manifestato apprezzamento per l'avvenuta eliminazione, in tema di intercettazioni telefoniche, dell'inciso riferito alle ipotesi di semplice menzione, all'interno della conversazione, di parlamentari, invita a riconsiderare la disciplina prevista per le intercettazioni indirette. In particolare, si interroga sull'opportunità della disposizione che impone la distruzione integrale dei tabulati, tenendo conto che potrebbero presentarsi esigenze di utilizzo successivo che in tal modo sarebbero vanificate. Suggerisce, quindi, di introdurre previsioni che assicurino una qualche forma di conservazione dei dati, sia pure limitandone l'accesso e conclude esprimendo l'esigenza di rimeditare la materia a fronte del rischio della perdita definitiva del mezzo di prova.

Il senatore FALCIER ricorda i richiami delle più alte autorità della Repubblica a procedere in direzione delle riforme costituzionali, in merito alle quali, a suo avviso, il dibattito è ormai maturo, per cui si può finalmente passare ad affrontare i vari argomenti. Tra questi non meno rilevante è l'attuazione o la modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di tutela delle prerogative delle funzioni parlamentari.

Osserva che nel 1993 il Parlamento, attraverso una legge costituzionale, spogliò i propri componenti di molte tutele, ritenendoli privilegi superati e inopportuni, probabilmente con l'intento di accattivarsi la simpatia di una parte della magistratura. Aniché difendersi dal progressivo aumento del ruolo politico della magistratura, concesse così alla controparte uno squilibrio a tutto vantaggio del potere giudiziario. Sebbene in passato l'istituto dell'autorizzazione a procedere sia stato usato anche per coprire misfatti che nulla avevano a che fare con la funzione parlamentare, il comportamento del Parlamento, a suo giudizio, ha comunque dell'incredibile e può spiegarsi solo con un atteggiamento condizionato e timoroso nei riguardi della magistratura o almeno di una sua parte. È dunque necessario, prosegue, riequilibrare i poteri e le relative tutele.

Sottolinea che le garanzie stabilite dall'articolo 68 sono comuni a tutti i sistemi democratici e costituiscono un baluardo a difesa della libertà del Parlamento. La riforma costituzionale del 1993 ha posto, anzitutto, problemi applicativi e ha ristretto l'area delle garanzie parlamentari, tanto che si è aperto un ampio dibattito in merito a un'ulteriore possibile riforma.

Il disegno di legge n. 2191 intende risolvere i problemi applicativi chiarendo l'estensione del concetto di «opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari», che giustifica l'esclusione di responsabilità rilevabili con procedimenti giurisdizionali. Inoltre, definisce le modalità di applicazione della norma, bilanciando l'interesse pubblico a garantire spazi inviolabili di libertà di espressione ai parlamentari con il diritto di tutti di agire a tutela del proprio onore e della propria reputazione. Il provvedimento ribadisce poi il principio costituzionale, secondo cui la funzione protetta del parlamentare si svolge sia all'interno che all'esterno della Camera di appartenenza, in tutte le forme possibili di manifestazioni del pensiero che assicurano libertà, pubblicità e trasparenza nel rapporto con gli elettori. Rammenta, in proposito, che la Corte costituzionale ha più volte smentito la scelta della Camera di riconoscere la protezione di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, anche alle attività svolte in luoghi diversi da quelli parlamentari, per cui si rende opportuna una più puntuale interpretazione al fine di risolvere questo costante conflitto. A suo giudizio, i limiti della funzione parlamentare protetta devono coincidere con quelli della funzione politica, cioè le espressioni di critica e divulgazione che il parlamentare può sostenere in modo insindacabile.

La seconda questione che pone l'attuazione dell'articolo 68, primo comma, concerne le modalità di applicazione. Il disegno di legge in esame riprende l'interpretazione fissata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1150 del 1988, che ha affermato il principio della priorità logica della pronuncia della Camera di appartenenza, quale titolare delle prerogative fissate dalla Costituzione. Subordinare, invece, l'intervento della Camera all'effettiva emanazione di un provvedimento del giudice che riconosca la responsabilità del parlamentare, come è previsto ora, rende l'azione del Parlamento tardiva rispetto al danno di immagine prodotto.

Osserva, quindi, che le restanti norme del disegno di legge intendono risolvere i problemi applicativi dei commi secondo e terzo dell'articolo 68, ribadendo il principio dell'invulnerabilità delle comunicazioni in cui sia coinvolto un parlamentare.

In conclusione, esprime un giudizio positivo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, sottolineando l'esigenza di valutare eventuali proposte di integrazione e se sia giunto il momento di adeguare l'ordinamento costituzionale a quanto già previsto nei maggiori paesi europei, con particolare riguardo alla sospensione dei procedimenti penali nei confronti di coloro che ricoprono le più alte cariche dello Stato.

Il senatore VILLONE osserva che, dopo l'intervento del senatore Falcier, l'esame del disegno di legge n. 2191, recante disposizioni per l'attua-

zione dell'articolo 68 della Costituzione, rischia di essere investito di argomenti diversi, quali, ad esempio, la sospensione dei procedimenti penali per coloro che rivestono le più alte cariche dello Stato o la reintroduzione della autorizzazione a procedere.

Ricorda che l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione è stata ampiamente dibattuta sia nelle aule parlamentari, in occasione dell'esame dei decreti-legge emanati a seguito della novella costituzionale del 1993, sia poi nella dottrina e nella dialettica politica. Ci si è chiesti, anzitutto, se fosse davvero necessario intervenire con una norma attuativa, data la natura autoesecutiva della disposizione costituzionale. A suo avviso, la necessità di disposizioni ordinarie attuative dell'articolo 68 della Costituzione si pone oggi solo in conseguenza del grave malessere che investe il sistema politico.

Si è discusso dell'opportunità di dare luogo a un elenco di atti sicuramente coperti dalla prerogativa, soluzione che personalmente preferisce, ritenendola la sola idonea ad assicurare al parlamentare una tutela giusta. È invece controversa la questione delle attività svolte al di fuori delle sedi in cui normalmente si esercita l'attività parlamentare. Ritiene opportuno compiere uno sforzo per individuare gli altri ambiti ai quali debba estendersi la tutela, quando vi sia uno stretto legame con l'attività parlamentare ed evitando di dare copertura a comportamenti o espressioni del tutto avulsi dalla funzione.

Un'altra questione problematica del disegno di legge in esame riguarda le intercettazioni di conversazioni di terzi nelle quali venga in qualche modo coinvolto il parlamentare. Ricorda, in proposito, che nella discussione presso l'altro ramo del Parlamento si è determinato un vivace contrasto tra i sostenitori di proposte diverse e solleva dubbi circa l'idoneità della disciplina stabilita nell'articolo 5, a norma del quale la garanzia propria del parlamentare finisce per estendersi anche ai terzi. In tal modo, infatti, è contraddetto il principio secondo cui quella particolare garanzia non costituisce un privilegio, ma tutela una funzione.

In conclusione, esprime soddisfazione per l'accoglimento di alcune disposizioni da lui proposte nel disegno di legge n. 489, ribadendo tuttavia la preferenza per l'insieme delle soluzioni prospettate in quella stessa proposta.

Osserva, infine, che le considerazioni svolte dal senatore Falcier anticipano la presentazione di emendamenti che introducono nell'esame questioni particolarmente critiche, quali la sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato o la reintroduzione dell'autorizzazione a procedere, che hanno un evidente rilievo costituzionale. In tale caso, si dovrebbe riaprire la discussione generale, non essendo affatto opportuno, né corretto, che il confronto su argomenti così rilevanti sia limitato all'esame degli emendamenti e alle dichiarazioni di voto per ciascuno di essi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**4<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
PASTORE

*Indi del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il senatore PASSIGLI sollecita chiarimenti in merito all'assegnazione dei disegni di legge in titolo alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite, anziché alla sola Commissione giustizia visto il contenuto prevalentemente processuale dei provvedimenti, chiedendo di conoscere in particolare se essa sia stata disposta sulla base di precedenti, ovvero se la competenza anche della Commissione affari costituzionali derivi dall'annunciata presentazione di emendamenti volti ad estendere le garanzie per alcune figure istituzionali.

Il presidente PASTORE fa presente che tutti i decreti-legge che si sono succeduti dopo la riforma costituzionale del 1993, nonché il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, sono stati assegnati alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite, non diversamente dallo stesso disegno di legge n. 2191 che la Camera ha esaminato in sede referente in sede congiunta. Ma è lo stesso contenuto dei disegni di legge a determinare tale competenza condivisa, poiché punto centrale delle proposte all'esame è la tutela degli organi parlamentari.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2191) Deputato BOATO.** – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

**(41) DALLA CHIESA.** – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*



(489) CALVI e VILLONE. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni*

(1734) FALCIER ed altri. – *Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore ZANCAN, il quale preliminarmente annuncia che limiterà il suo intervento all'illustrazione di taluni aspetti problematici degli articolati in esame, in particolare di quello approvato dalla Camera dei deputati richiamando l'attenzione sulla condizione, per così dire, di conflitto di interessi in cui viene a trovarsi in questa occasione il legislatore in quanto chiamato a disciplinare le proprie prerogative, risultando conseguentemente necessaria l'adozione di particolari cautele.

Passa poi a considerare nel merito talune scelte ritenute di particolare significato, come ad esempio il chiarimento che l'insindacabilità non possa essere circoscritta alle opinioni espresse all'interno del Parlamento ma debba essere riferita ad ogni altra manifestazione, connessa alla funzione parlamentare, anche fuori dal Parlamento. Se questa è una opzione condivisibile anche al fine di superare le incertezze interpretative emerse dalla prassi applicativa, non altrettanto può dirsi per la scelta di individuare gli atti in cui si sostanziano quelle manifestazioni in quanto, come spesso accade, da tale specificazione potrebbero derivare più inconvenienti di quelli che si intende risolvere, ad esempio l'implicita negazione di rilevanza per altri atti che invece siano connessi alla funzione parlamentare. Non condivide poi, quanto all'articolo 2, comma 1 del disegno di legge n. 2191, il ricorso all'espressione «connessa alla funzione di parlamentare» in quanto il termine «connesso» è spesso causa di incertezze e ritiene preferibile l'espressione «inerente alla funzione parlamentare» oppure «nelle funzioni parlamentari». Ricorda anche le differenti soluzioni normative adottate sul punto nei disegni di legge in discussione che, come nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Falcier ed altri, si correlano a ben precisi orientamenti interpretativi della Corte costituzionale, tra quelli che si sono formati in ordine all'interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Esprime il suo consenso, dunque, per un articolato che, pur rispettoso del disposto costituzionale, dia allo stesso la massima estensione applicativa possibile.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2 del disegno di legge approvato dalla Camera, richiamando le perplessità esposte dal relatore Boschetto, ritiene che debba essere mantenuto nel testo l'inciso «se del caso», in quanto è opportuno che la separazione del procedimento non costituisca sempre un atto dovuto ma l'effetto di una valutazione del giudice.

Suggerisce inoltre di valutare l'opportunità di una modifica di quanto previsto all'ultimo capoverso dell'articolo 2, comma 5, diretta a consentire al giudice, durante la sospensione, il compimento dei soli atti urgenti men-

tre appare difficile accettare che la stessa garanzia sia necessariamente assicurata per il compimento degli atti non ripetibili.

Dopo aver osservato che particolare attenzione dovrà essere data anche alla disciplina dei riflessi applicativi del disposto costituzionale sui procedimenti disciplinari e, con riferimento all'articolo 3, all'avvenuta inclusione delle misure interdittive, ritiene opportuna la scelta di far seguire la richiesta di autorizzazione all'adozione del provvedimento. In tal modo, infatti, il giudice sarà costretto ad offrire al Parlamento tutti gli elementi sui quali si fonda l'atto, con conseguenze positive sotto il profilo della prevenzione di possibili abusi, che invece potrebbero verificarsi ove si adottasse la soluzione di far precedere all'adozione del provvedimento la richiesta di autorizzazione.

Con riguardo all'articolo 3, comma 4, per il caso di scioglimento delle Camere, pur condividendo la scelta di far ripartire la decorrenza del termine dall'inizio della successiva legislatura, suggerisce di eliminare dal testo la prescrizione relativa alla reiterazione della richiesta.

Quanto all'articolo 4, andrebbe specificato che l'autorità competente deve fornire alla Camera «tutti» gli elementi, essendo insufficiente la disposizione così come formulata in quanto eccessivamente generica, riferita com'è, semplicemente, a un obbligo di fornire elementi.

Infine, in tema di tabulati telefonici, aderendo alle considerazioni del senatore Fassone, ritiene che gli stessi non rientrino nella nozione di intercettazioni e, quindi, sul punto suggerisce di far riferimento a quanto previsto dal codice di procedura penale. Occorre inoltre riflettere sulla previsione che dispone l'immediata distruzione dei tabulati in quanto potrebbero successivamente venire in rilievo esigenze di prova. In proposito una soluzione opportuna potrebbe essere costituita dalla conservazione dei tabulati, con l'adozione di particolari cautele in ordine al segreto.

Il senatore CALVI, premessa la richiesta di chiarimenti al presidente Pastore sulle ragioni che hanno indotto ad assegnare i disegni di legge in titolo all'esame delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite in luogo dell'indicazione della sola Commissione giustizia, in considerazione della materia trattata, ritiene che il tema dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 68 si sarebbe dovuto affrontare opportunamente sin dall'entrata in vigore della novella introdotta nel 1993 al disposto costituzionale. A tal fine il disegno di legge n. 489 d'iniziativa sua e del senatore Villone, segue una analoga iniziativa della precedente legislatura nel tentativo di offrire una risposta al problema in discussione.

Ricorda poi i problemi derivanti dalla mancata previsione di disposizioni attuative, che ha dato spazio al succedersi di numerosi decreti-legge e, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale, ha determinato un vuoto normativo solo in parte colmato dalla giurisprudenza costituzionale, intervenuta nel tempo con differenti orientamenti e con soluzioni talora non condivisibili. Tutto ciò ha determinato una sostanziale delega alla Corte della regolamentazione della materia, con conseguenze deprecabili anche per la natura delle questioni che sono state affrontate. Quanto al

tema delle intercettazioni telefoniche, ricorda talune iniziative normative del passato che non sono giunte a buon fine anche per l'inadeguatezza delle soluzioni presentate.

Manifesta comunque il suo profondo disagio, derivante da una discussione generale che si svolge nell'attesa della presentazione, come si apprende dalla stampa, di emendamenti sui quali, in relazione ai prevedibili contenuti, avrà invece luogo l'effettivo confronto politico.

Esprime quindi il suo disappunto per le conseguenze che ciò determina sull'andamento dell'esame, non essendo definiti al momento tutti i temi della discussione. Se da un lato, infatti, si può affermare l'interesse a veder recepite le soluzioni contenute nella propria proposta normativa in materia di disciplina delle intercettazioni di comunicazioni, al contrario non si può non rilevare per l'altra eventualità l'inutilità della discussione in corso.

Il senatore Massimo BRUTTI, riferendosi a quanto potrebbe avvenire nei prossimi giorni, anche alla luce delle considerazioni del senatore Calvi, sottopone all'attenzione dei presidenti delle Commissioni riunite l'esigenza di assicurare in ogni caso un'ampia discussione, trattandosi presumibilmente di questioni di vasta portata. Manifesta comunque apprezzamento per la discussione in corso, in quanto ne potrebbero comunque emergere utili spunti di riflessione.

Dopo aver ripercorso le vicende degli istituti delle immunità e delle prerogative dei parlamentari a partire dallo Statuto albertino fino ad oggi, si sofferma in particolare sulle innovazioni introdotte dalla Costituzione la cui effettiva portata si coglie in opposizione al modo di intendere la funzione parlamentare durante il regime fascista. Al dovere di fedeltà al regime dei parlamentari si contrappose, infatti, l'esigenza, espressa nella Carta costituzionale all'articolo 68, di garantire i rappresentanti del popolo da ingerenze governative e di altri poteri attraverso gli strumenti dell'insindacabilità e dell'autorizzazione a procedere. Inoltre venne meno la sottoposizione dei pubblici ministeri al potere esecutivo, con conseguenze sotto il profilo della diminuzione dei rischi di ingerenze politiche nella magistratura. Osserva, quindi, come siano state proprio le scelte dei costituenti in tema di giurisdizione a garantire la funzione parlamentare e, conseguentemente, a far diminuire l'attenzione e la rilevanza del tema. Le questioni in esame devono inoltre tenere in considerazione quanto avvenuto anche nella cosiddetta costituzione materiale. Non è possibile sostenere - a suo avviso - che la politicizzazione della magistratura sarebbe un fenomeno solo recente, perché in passato essa si realizzava con l'adesione acritica o perfino alla soggezione al Governo o ad altri poteri: il pluralismo culturale e politico, invece, ha positivamente influito, nella evoluzione democratica della società italiana, anche sugli orientamenti della magistratura e in particolare sulla sua effettiva indipendenza.

Sottolinea poi che se la volontà è quella di estendere le prerogative parlamentari ed ampliare i casi di improcedibilità allora è necessario modificare la Costituzione, con tutto ciò che comporta e che se si intende in-

tervenire per sospendere i processi in corso questo non potrà essere fatto con legge ordinaria in quanto la sospensione del procedimento in sostanza inibisce il processo, con effetti analoghi alle situazioni contemplate nel disposto costituzionale in esame.

Formula quindi osservazioni specifiche su alcuni punti dell'articolato approvato dalla Camera. Avuto riguardo all'articolo 2, comma 1, rileva che il riferimento all'attività di divulgazione potrebbe generare incertezze e, più in generale, che un'elencazione troppo ampia potrebbe determinare più problemi di quelli che dovrebbe risolvere, concordando con il senatore Zancan anche per quanto attiene all'opportunità di mantenere nel testo, al comma 2, l'inciso «se del caso». Invita inoltre a una riflessione e ad approfondimenti sulla disciplina dei procedimenti in presenza di coimputati, anche tenendo presente la giurisprudenza anteriore alla novella del 1993.

Forti perplessità sussistono per l'inclusione dei tabulati telefonici nell'ambito applicativo della norma costituzionale, anche se sul punto la Corte di cassazione a sezioni unite si è espressa, in un'unica occasione, per la riconducibilità dell'acquisizione di tabulati al concetto di intercettazione. Conclude sottolineando con esempi la non correttezza di tale assimilazione e ritenendo, conseguentemente, che le due diverse situazioni inducano a togliere dal testo il riferimento ai tabulati, per la corretta attuazione del disposto costituzionale.

Il senatore MANZIONE osserva preliminarmente che non appare corretta l'abitudine di consumare i momenti tipici dell'esercizio della funzione politica fuori dalle sue sedi naturali e che negli ultimi anni sono cambiati i tempi di propagazione all'esterno dell'azione politica, risultandone una vera e propria immediatezza della comunicazione. Ripercorre, quindi, le tappe più significative che hanno preceduto l'attuale riforma, quali gli effetti della novella del 1993 all'articolo 68, i ben diciannove decreti-legge che si sono succeduti per dare attuazione al disposto costituzionale, la nota sentenza della Corte costituzionale che ha limitato la decretazione d'urgenza del Governo, impedendo di fatto la reiterazione degli stessi. Ricorda, inoltre, i tre differenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale che si sono succeduti, soffermandosi in particolare sulle note sentenze n.10 e 11 del 2000, che hanno delimitato in senso maggiormente restrittivo l'area dell'insindacabilità garantita al parlamentare per gli atti posti in essere *extra moenia*. In tali casi si è giunti ad affermare che deve sussistere, per potersi ritenere l'insindacabilità, un ben preciso «nesso funzionale» tra la dichiarazione e l'attività parlamentare. Non, dunque, un semplice collegamento di argomento o di contesto tra attività parlamentare e dichiarazione, ma una sorta di identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione dell'attività parlamentare. Tale orientamento ha determinato abusi consentendo la precostituzione di dichiarazioni rese in sede di sindacato ispettivo al fine di assicurare il meccanismo della riconducibilità all'atto tipico conseguente all'orientamento giurisprudenziale richiamato.

In merito all'articolo 2 del disegno di legge approvato dalla Camera, osserva che il disposto in esame non sembra essere riuscito pienamente a soddisfare l'intento di dare una compiuta attuazione alla norma costituzionale, in particolare ove si tengano presenti le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza costituzionale, che richiede «la riconducibilità specifica» dell'atto alla funzione parlamentare. Dopo aver passato in rapida rassegna le previsioni di carattere procedurale indicate all'articolo 2, manifesta perplessità in particolare con riferimento al disposto di cui al comma 5. Rileva più in generale che tali disposizioni evocano il sistema dell'autorizzazione a procedere in un ambito, quello considerato, per il quale potrebbe porsi legittimamente una questione di compatibilità con l'articolo 68 della Costituzione, come novellato nel 1993.

Chiede poi se al termine indicato nella citata disposizione debba riconoscersi o meno carattere dilatorio, mentre suscita sospetto la mancata previsione di un termine per le disposizioni di attuazione del secondo comma dell'articolo 68, contenute nell'articolo 3, comma 2 del disegno di legge approvato dalla Camera.

Altra perplessità è riferita alla previsione di cui al comma 5 dell'articolo 5, in quanto l'obbligo di distruzione immediata della documentazione delle intercettazioni non tiene conto delle implicazioni connesse a conflitti di attribuzione eventualmente sollevati.

L'articolo 7, confermando gli effetti prodottisi sulla base dei decreti-legge non convertiti, presenta profili di dubbia costituzionalità in relazione al notevole tempo, trascorso dall'emanazione dell'ultimo dei decreti-legge decaduti.

Osserva in termini generali come sia in atto una rappresentazione inutile che, inoltre, non ha permesso ancora di mettere a fuoco i veri problemi sottesi alle proposte in esame. La verità, a suo avviso, è che i limiti derivanti dalla formulazione dell'articolo 68 della Costituzione non consentono legittimamente di approvare il testo pervenuto dalla Camera. Ritiene, infatti, che la sola strada percorribile per l'attuazione delle proposte in discussione sia quella di una modifica della Carta costituzionale, e auspica la ripresa di un dialogo effettivo, il solo che consentirebbe di compiere progressi per la soluzione delle questioni in esame.

Il senatore PETRINI esprime il proprio disagio per l'indeterminatezza dell'oggetto dell'attuale dibattito, che verte sui quattro disegni di legge all'ordine del giorno, mentre parallelamente gli organi di informazione riportano una discussione su autorevoli prese di posizione di figure di vertice della politica italiana sul più ampio e diverso tema del regime dell'immunità parlamentare. I lavori parlamentari, anziché seguire l'*iter* indicato dal Regolamento, hanno in questo caso un andamento anomalo, in quanto destinati a mutare radicalmente di oggetto al momento della presentazione degli annunciati emendamenti volti a ridisegnare il regime delle immunità. Oggetto dell'esame deve invece essere l'attuazione del vigente articolo 68 della Costituzione, così come a tale ambito dovranno attenersi anche le proposte emendative che saranno presentate.

Concorda con la valutazione che il presidente Pastore ha dato sull'opportunità di assegnazione alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite dei presenti disegni di legge, il cui oggetto precipuo è lo *status* del parlamentare.

L'insindacabilità dei membri del Parlamento ha origine antiche e rinvia una sua prima chiara manifestazione nella Dichiarazione inglese del 1689, mentre è nella costituzione francese del 1791 che trova codificazione anche l'invulnerabilità del parlamentare; questi due principi sono stati recepiti nelle successive carte costituzionali e trovano espressione anche nello Statuto albertino. La finalità propria di tali garanzie era quella di assicurare che l'esercizio delle funzioni parlamentari fosse sottratto alle pressioni ed ai condizionamenti del potere esecutivo, il quale controllava anche il potere giudiziario. Nel corso del tempo la funzione di questi istituti è andata mutando, finendo per caratterizzarsi piuttosto come privilegio, e ponendosi spesso in contrasto con il principio di eguaglianza: si è così frequentemente verificato che un principio che doveva rappresentare una tutela del cittadino, per il tramite del suo rappresentante in Parlamento, nei confronti del potere esecutivo, sia stato invece utilizzato – attraverso una cattiva applicazione del principio stesso – come privilegio a danno del cittadino stesso. Se dunque va confermato che è assolutamente opportuno garantire la serenità nell'esercizio delle funzioni parlamentari, si deve anche riconoscere che tale finalità non può tradursi in una inaccettabile violazione dei diritti dei comuni cittadini.

A tale fine è quanto mai necessario fissare un «recinto» entro il quale assicurare il libero esercizio della funzione parlamentare ed oltre il quale questo non si ponga in termini di prevaricazione. Il disegno di legge approvato dalla Camera non fissa peraltro tale confine, riproponendo quegli elementi di indeterminatezza che attualmente provocano la frequente proposizione di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.

D'altra parte gli stessi Regolamenti parlamentari prevedono limiti all'esercizio della funzione parlamentare all'interno dello stesso Parlamento, vietando e sanzionando, ad esempio, l'uso di espressioni offensive, con ciò legittimamente limitando la libertà di espressione del parlamentare; tali norme dimostrano che un limite al libero esercizio della funzione parlamentare è già presente nell'ordinamento ed opera nella stessa sede parlamentare: è quindi tanto più necessario che l'attività del parlamentare trovi un limite anche *extra moenia*.

Il disegno di legge n. 2191 sembra, al contrario, andare nella direzione opposta: proprio nel momento in cui si vanno affermando tendenze limitative alla libertà di espressione del parlamentare nei confronti del potere esecutivo prevedendo, ad esempio, forti limitazioni al ricorso al voto segreto, si propongono disposizioni che rafforzano i privilegi nei confronti dei comuni cittadini.

Quanto all'istituto dell'invulnerabilità precisa che limiterà le proprie osservazioni avendo a riferimento il dettato del vigente articolo 68 della Costituzione, ribadendo che ove gli emendamenti che verranno proposti prevedessero ipotesi estensive del regime di invulnerabilità si renderà indispensabile una nuova e più ampia riconsiderazione del tema. A questo propo-

sito preme soltanto ricordare che le occasioni in cui l'autorizzazione all'arresto è stata negata, ciò è avvenuto non perché fosse stato rilevato un *fumus persecutionis*, bensì perché si è ritenuto che fosse venuto meno uno dei requisiti proprii della necessità di procedere all'arresto, ossia il pericolo di inquinamento delle prove, visto l'intervenuto decorso del tempo.

Il senatore CAVALLARO, nell'unirsi alle considerazioni già svolte da altri colleghi relative alle prospettive di ampliamento dell'oggetto dell'attuale dibattito, precisa che limiterà anch'egli il proprio intervento al tema proprio dei disegni di legge in titolo, deplorando in ogni caso il ricorso ad una tecnica di esame parlamentare che introduce un oggetto di discussione, salvo poi modificarlo radicalmente attraverso la proposizione di emendamenti, eludendo così nella sostanza un dovere costituzionale di rispetto delle procedure di esame dei disegni di legge.

Venendo al disegno di legge n. 2191, esprime in primo luogo perplessità sulla legittimità di un'attuazione che di fatto costituisce una modifica ed un ampliamento dei presupposti di applicazione della norma costituzionale, ritenendo che interventi incisivi sul concreto esplicarsi delle disposizioni dell'articolo 68 della Costituzione richiedano necessariamente la proposizione di disegni di legge di rango costituzionale, con i quali soltanto può limitarsi l'applicazione di altri principi costituzionali quali, ad esempio, l'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge o il divieto di sottrazione al giudice naturale.

Dopo l'opportuna riforma costituzionale del 1993 permane nel nostro ordinamento solo una originaria imperseguibilità per le attività che costituiscono esercizio del mandato parlamentare; la Corte costituzionale ha interpretato l'articolo 68, primo comma della Costituzione cercando di restringere la nozione stessa di esercizio delle funzioni parlamentari, probabilmente anche in risposta ad un abuso da parte delle Camere nelle decisioni in tema di insindacabilità. Si tratta, peraltro, di un orientamento giurisprudenziale discutibile ed è quindi tanto più opportuno che si intervenga con un disegno di legge costituzionale, poiché una legge ordinaria che codificasse ipotesi di insindacabilità non corrispondenti agli orientamenti che la giurisprudenza costituzionale è andata definendo nell'interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione finirebbe per essere essa stessa oggetto di giudizio della Corte, la quale non potrà che valutarlo alla luce di quegli stessi orientamenti.

Per quanto concerne il merito, osserva che se la modifica apportata all'articolo 343 del codice di procedura penale, di cui all'articolo 1, rappresentasse un semplice richiamo del principio della gerarchia delle fonti, potrebbe giudicarsi non utile e comunque suscettibile di dare luogo a incertezza interpretativa.

Per quanto concerne l'articolo 2, l'estensione della tutela costituzionale a «ogni altra attività ... connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento», a suo giudizio non risolve le questioni interpretative pregresse e determina ulteriori incertezze.

Si sofferma quindi sulla diversa regolazione degli effetti dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, nel processo penale e in quello civile: osserva, in proposito, che il codice di rito non contempla uno strumento idoneo ad assicurare formalmente in sede civile l'improcedibilità dell'azione. Non è chiaro, inoltre, come nel processo penale possa applicarsi l'insindacabilità nel corso delle indagini preliminari che, come è noto, precedono la stessa formulazione dell'imputazione.

Infine, manifesta perplessità sulla disciplina concernente le intercettazioni nelle quali siano coinvolti parlamentari, di cui all'articolo 5.

Il senatore DALLA CHIESA ritiene che, anche se sono annunciate proposte di integrazione riguardanti materie diverse da quella in esame, la discussione sulle disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione non sia affatto inutile.

Dopo aver ricordato che il movimento «La Rete», nelle cui file fu eletto per la prima volta in Parlamento, aveva come obiettivo primario la soppressione dell'immunità parlamentare, ritenuta il nucleo normativo della degenerazione della politica italiana, condivide l'esigenza di estendere la tutela per le opinioni espresse anche al di fuori delle sedi strettamente parlamentari, in considerazione del fatto che si è progressivamente ristretto lo spazio per un'adeguata esposizione delle idee politiche, con la conseguenza di indurre all'utilizzo di canali extraparlamentari.

In verità, le logiche che hanno presieduto ad alcune pronunce delle Camere di appartenenza sulle richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari non sono apparse coerenti con il principio della tutela. Del resto, la terzietà del giudice, invocata con sempre maggiore forza a partire dalla scorsa legislatura, non può non valere anche per i membri del Parlamento.

Per tali motivi egli ha ritenuto necessario proporre un disegno di legge recante una interpretazione legislativa della prerogativa costituzionale, ma il risultato attuale dell'*iter* parlamentare si è rivelato assai deludente, poiché risente del cosiddetto «spirito della Bicamerale», quella convergenza su una proposta particolarmente estensiva dell'immunità, che addirittura tendeva a coprire la corrispondenza bancaria dei parlamentari.

L'accelerazione impressa all'*iter* di approvazione delle disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione è strettamente connessa, a suo parere, alle preoccupazioni di una parte politica. La formulazione dell'articolo 2 non pone al riparo dagli eventuali abusi commessi nell'esercizio della funzione parlamentare e consente di dare copertura anche a reati come la resistenza a pubblico ufficiale. A suo avviso, si dovrebbe estendere la garanzia per le opinioni espresse dai parlamentari, escludendo però le pure e semplici diffamazioni.

Del tutto inaccettabile, a suo giudizio, è la disciplina delle intercettazioni. Non si comprende, infatti, perché debba esserne distrutto il contenuto, che potrebbe servire anche come elemento difensivo per il terzo. Soprattutto, l'estensione dell'immunità del parlamentare alle persone a lui vicine si configura come un trasferimento di privilegi costituzionali a per-



sone del tutto estranee, in palese violazione proprio dell'articolo 68 della Costituzione.

Sottolinea, infine, l'assoluta necessità di prevedere termini certi, ancorché prorogabili, per la deliberazione della Camera di appartenenza sulle richieste di autorizzazione riguardanti misure restrittive o l'acquisizione di tabulati di comunicazioni.

Il senatore TURRONI, richiamate le dichiarazioni del senatore Zancan, osserva che se si riveleranno fondate le notizie degli organi di informazione, secondo le quali la maggioranza si appresta a introdurre nella discussione argomenti diversi dalla attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, sarà necessario riaprire la discussione generale.

Condividendo l'opinione sul progressivo restringimento delle opportunità di espressione e di voto dei parlamentari, ritiene giusto ampliare l'ambito della insindacabilità, a protezione soprattutto di coloro per i quali la denuncia di abusi e misfatti è uno dei principali capisaldi dell'azione politica. In particolare, ritiene urgente assicurare l'efficacia dell'insindacabilità in sede di giudizio civile, adeguando la formulazione di cui al comma 3 dell'articolo 2. Inoltre, a suo giudizio dovrebbero sopprimersi gli incisi «connessa alla funzione di parlamentare», di cui al comma 1, e «se del caso», di cui al comma 2, che lascerebbero eccessiva discrezionalità al giudice. Una formulazione più articolata ed estensiva dovrebbe introdursi anche per quanto concerne il domicilio del parlamentare, comprendendo tutti i luoghi in cui questi svolge l'attività politica.

Conclude, sottolineando che l'iniziativa legislativa, a suo avviso importante e necessaria, rischia di non ottenere gli effetti sperati e ribadisce la richiesta che siano assicurati tempi congrui per il confronto parlamentare, soprattutto se saranno effettivamente presentate le proposte integrative già preannunciate.

Il senatore BATTISTI espone le ragioni che lo inducono a ritenere che lo strumento legislativo ordinario in esame non sia idoneo, perché introduce norme parzialmente in contrasto con l'articolo 68 della Costituzione. Ad esempio, l'estensione dell'insindacabilità, prevista dall'articolo 1, comma 2, appare non in linea con le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale. Lo stesso può dirsi per il comma 5, che di fatto reintroduce l'autorizzazione a procedere, soppressa con legge costituzionale nel 1993.

Anche l'articolo 3 suscita, a suo giudizio, perplessità sotto il profilo costituzionale, poiché include l'accompagnamento coattivo fra gli atti per cui deve essere richiesta l'autorizzazione a procedere, mentre la giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato che esso non incide sulla libertà personale.

Analoghe considerazioni investono l'articolo 5, che reca la disciplina per l'utilizzo o la distruzione delle intercettazioni che vedano coinvolto un parlamentare, nonché l'articolo 7, che fa salvi gli effetti prodotti dai decreti emanati tra il 1993 e il 1996.

Si sofferma quindi su alcuni rilievi tecnici. La semplificazione operata nel testo dell'articolo 2, comma 3, in cui si stabilisce che il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dovrebbe essere esplicitata in sede emendativa, analogamente alla disposizione di cui al successivo comma 6. Inoltre, non è chiaro quale sia il decorso dei termini processuali durante il periodo in cui la Camera deve deliberare sulla richiesta di autorizzazione.

Condivide, infine, le preoccupazioni generali espresse dai senatori dei Gruppi del centro-sinistra sul seguito della discussione.

Il presidente PASTORE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BOSCETTO, anche a nome del relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, Ziccone, ringrazia i senatori intervenuti per l'altissimo livello delle argomentazioni e, ribadendo il giudizio sostanzialmente positivo sul disegno di legge n. 2191, si riserva di svolgere un'attenta valutazione degli emendamenti che saranno presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,20.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e  
GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2003

**3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della XIII Commissione della Camera*  
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI

*Intervengono il ministro delle politiche agricole e forestali Giovanni Alemanno ed il ministro per le politiche comunitarie Rocco Buttiglione.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

### AUDIZIONI

**Seguito dell'audizione del ministro delle politiche agricole e forestali, Giovanni Alemanno, e del ministro per le politiche comunitarie, Rocco Buttiglione, sulla posizione italiana in merito alla verifica di metà percorso della politica agricola comune**

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione, che segue le precedenti svolte il 3 ottobre ed il 5 dicembre 2002.

Il ministro Giovanni ALEMANNO ed il ministro Rocco BUTTIGLIONE svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Monica Stefania BALDI (FI) e Nicola CRISCI (DS-U), i senatori Giancarlo PIATTI (DS-U), Giovanni Pietro MURINEDDU (DS-U), Loredana DE PRETIS (VERDI-U) e Sergio AGONI (LP), nonché il deputato Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati, ai quali replica il ministro Giovanni ALEMANNO.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 17,25.*

**COMMISSIONI CONGIUNTE**

**GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

del Senato della Repubblica

con la

**XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 17,25 alle ore 17,30.

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2003

**265<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e Saporito.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(776-B/bis) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001**, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 10 aprile 2003, a norma dell'articolo 74 della Costituzione (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE informa che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo alla condizione – ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – che siano approvati gli emendamenti soppressivi dei commi 1 e 3 dell'articolo 14 e parere contrario sugli emendamenti 14.8, 14.3 e 14.4, ai sensi della stessa norma costituzionale.

Il sottosegretario SAPORITO, preso atto del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente ribadisce gli emendamenti soppressivi dei commi 1 e 3, proposti dal Governo, ed esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli emendamenti 14.1 e 14.5 identici, posti in votazione, sono accolti. Risulta precluso l'emendamento 14.9. Sono quindi accolti gli emendamenti identici

14.2 e 14.6, soppressivi del comma 3 dell'articolo 14. I rimanenti emendamenti risultano preclusi.

Si passa al conferimento del mandato al relatore per riferire in Assemblea.

Intervenendo per dichiarare un voto favorevole, il senatore BASSANINI esprime rammarico per il fatto che il Governo non abbia indicato una sia pur modesta copertura finanziaria che consentisse di preservare il comma 1 dell'articolo 14, tendente a riconoscere i periodi di lavoro prestatati al di fuori della propria amministrazione anche ai fini dell'anzianità di servizio. Peraltro, a suo avviso, la norma consente alle amministrazioni di realizzare addirittura delle economie, considerato che il riconoscimento dell'anzianità di servizio sarebbe ampiamente compensato dalla mancata corresponsione dello stipendio che rimarrebbe a carico dell'amministrazione o dall'ente di destinazione.

Auspica, pertanto, che per la discussione del disegno di legge in Assemblea sia possibile individuare una copertura finanziaria che soddisfi le esigenze poste dal rinvio presidenziale, anche senza procedere alla mera soppressione della norma.

Il sottosegretario SAPORITO ricorda che, pur avendo presentato doverosamente gli emendamenti soppressivi delle disposizioni in questione a seguito del rinvio da parte del Presidente della Repubblica, il Governo aveva espresso disponibilità a convergere sugli emendamenti modificativi dei commi 1 e 3, a condizione che la Commissione bilancio esprimesse su di essi un parere favorevole. Considerata l'esiguità degli oneri e la loro certezza, assicurata attraverso la correzione delle suddette disposizioni, si sarebbe atteso una valutazione positiva da parte della Commissione bilancio, che invece non vi è stata, forse a causa di fattori non strettamente connessi agli effetti finanziari.

In ogni caso, di fronte a tale parere, il Governo non può far altro che confermare la proposta di soppressione dei commi 1 e 3 dell'articolo 14.

Il senatore MAGNALBÒ, associandosi alle considerazioni espresse dal senatore Bassanini, manifesta l'insoddisfazione della sua parte politica per la circostanza che non è stato possibile individuare la modesta copertura finanziaria che avrebbe consentito di conservare, sia pure in una formulazione diversa, i commi 1 e 3 dell'articolo 14.

Anche il senatore MAFFIOLI si associa alle osservazioni critiche circa il mancato accoglimento degli emendamenti 14.9, 14.8 e 14.7 e auspica che per la discussione in Assemblea si renda disponibile la necessaria copertura finanziaria in modo tale da reintrodurre le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14.

Il senatore BASSANINI ritiene che, data la chiara previsione costituzionale in materia di copertura degli oneri delle leggi, non si tratta tanto di opinare circa la misura della copertura finanziaria, che comunque deve essere assicurata. Piuttosto, vi è il dubbio che le disposizioni di cui si tratta comportino oneri, dal momento che, a suo avviso, la loro concreta applicazione avrebbe garantito perfino di assicurare minori spese.

Ribadisce, pertanto, l'esigenza di individuare la modesta copertura necessaria per l'eventuale maggiore onere che, ad avviso della Commissione bilancio, verrebbe a determinarsi, secondo una interpretazione che egli comunque contesta.

Il presidente PASTORE, relatore, condivide l'esigenza di adoperarsi per individuare una copertura finanziaria che consenta il recupero delle disposizioni soppresse.

La Commissione, quindi, conviene di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 776-B/*bis*, con le modifiche accolte.

**(1545-B) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE, relatore, riferisce su una parte delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Quanto all'articolo 1, comma 1, osserva che tutti i trattati internazionali e non solo quelli ratificati a seguito di legge di autorizzazione, costituiscono vincolo per il legislatore. Oltre ad altre modifiche formali, la Camera dei deputati ha inoltre aggiunto fra i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nella predisposizione dei decreti legislativi per la ricognizione dei principi fondamentali, anche la considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma della Costituzione, che è stato recentemente novellato, in materia di parità di condizioni per l'accesso alle cariche elettive.

La Camera dei deputati ha inoltre introdotto l'articolo 2, recante delega per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), concernente la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, materia sulla quale rinvia alla successiva relazione del senatore Magnalbò.

All'articolo 3 la Camera dei deputati ha espressamente ribadito la natura compilativa dei testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente e ha fissato il termine di un anno per l'esercizio di una specifica delega legislativa.



All'articolo 4, è stata apportata una modifica formale al comma 5, con l'affidamento dell'esercizio del potere normativo alle unioni di comuni, alle comunità montane e isolate, anziché genericamente alle forme associative tra gli enti locali.

All'articolo 7, dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è stabilito che i disegni di legge collegati per il trasferimento delle risorse alle Regioni e agli enti locali, siano presentati dal Governo sulla base di accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, e si prevede che prima dell'approvazione dei suddetti disegni di legge lo Stato possa avviare i trasferimenti sulla base dei medesimi accordi, con una soluzione che, evidentemente, ad avviso della Commissione bilancio della Camera soddisfa le prescrizioni in materia di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda l'articolo 8, è previsto che alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui si adottano i provvedimenti in attuazione del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata.

Infine, all'articolo 9, è fatta salva la particolare forma di controllo delle leggi, prevista dallo Statuto speciale della Regione siciliana.

Il relatore MAGNALBÒ ricorda che il disegno di legge n. 1545 torna all'esame del Senato dopo un passaggio alla Camera che lo ha in parte integrato ed in parte modificato, senza peraltro alterarne l'impianto di fondo: tra le integrazioni più significative si segnala il nuovo articolo 2, che conferisce al Governo una delega per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, avente ad oggetto l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali e l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001. All'articolo 5, sono state riviste le norme sulla partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti comunitari, mentre – all'articolo 10 – sono state inserite disposizioni concernenti l'assegnazione dei segretari comunali e provinciali agli uffici territoriali del Governo e sono state fatte alcune opportune precisazioni in riferimento ai rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province di Trento e Bolzano.

Passando ad un esame più analitico delle disposizioni su cui riferisce, si sofferma sul nuovo articolo 2 che autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, diretti a individuare le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province, Città metropolitane, nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento. Con i medesimi decreti legislativi il Governo provvederà altresì a rivedere le disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla riforma del Titolo V.

Il comma 5, infine, delinea una complessa ma necessaria procedura per la decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali trasferite da un ente all'altro a seguito dell'adozione dei decreti legislativi, affidandone la disciplina alle leggi che determinano i beni e le risorse da trasferire; si tratta, peraltro, di un meccanismo transitorio, destinato a trovare applicazione fino alla entrata in vigore del nuovo sistema finanziario, attuativo dell'articolo 119 della Costituzione.

L'articolo 5 del disegno di legge disciplina la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle delegazioni del Governo in sede di formazione degli atti comunitari, nonché la nomina dei capi di tali delegazioni; le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono intese a rafforzare il ruolo e la posizione delle Regioni e delle Province autonome.

L'unica integrazione al testo dell'articolo 6 riguarda l'obbligo per gli enti locali di comunicare alla Regione competente, alla Presidenza del Consiglio e al Ministero degli affari esteri le loro iniziative che configurino attività di mero rilievo internazionale.

Quanto all'articolo 9, la Camera dei deputati ha aggiunto «il pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini» tra i presupposti che autorizzano la Corte costituzionale a sospendere d'ufficio l'esecuzione dell'atto impugnato.

L'articolo 10, oltre ad una riformulazione del comma 1, è stato modificato nel senso di prevedere e disciplinare la possibilità per i segretari comunali e provinciali che hanno presentato istanza di mobilità di essere assegnati agli uffici territoriali del Governo. Un'ulteriore modifica concerne la definizione della figura e del ruolo del rappresentante del Governo nell'ambito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, già oggetto di dibattito nel corso della prima lettura, durante la quale è stato accolto dal Governo come raccomandazione un ordine del giorno di analogo tenore.

Il relatore Magnalbò conclude la propria relazione condividendo le integrazioni e le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento in esame, il quale costituisce un ulteriore ed importante passo in avanti nel percorso di riordino, di interpretazione e di completamento delle riforme in atto.

Il senatore BASSANINI conferma l'orientamento della sua parte politica, che ritiene necessaria la tempestiva entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della riforma del Titolo V: a parte gli eccessi della polemica politica, infatti, quella riforma non è stata messa in discussione nell'impianto generale neppure da parte della maggioranza e del Governo, le cui proposte di riforma ulteriore non coinvolgono la forma di Governo e il conseguente assetto delle competenze legislative, l'articolo 118 in materia di competenze amministrative, l'articolo 119 in materia di decentramento fiscale e il sistema dei controlli.

Deve quindi dare atto dell'equilibrio raggiunto già in prima lettura, grazie all'opera, in particolare, del ministro La Loggia e complessivamente del Governo e della maggioranza, circostanza che ha orientato la

sua parte politica in direzione di un voto positivo, sebbene permangano alcune riserve, per esempio sui poteri sostitutivi del Governo anche in materia legislativa e sulla definizione dei poteri e delle competenze delle Regioni e degli enti locali quale premessa per il trasferimento delle risorse.

Anche alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono da apprezzare in quanto recepiscono proposte avanzate dal suo Gruppo durante la prima lettura; ad esempio, la delega per la definizione delle funzioni fondamentali dei Comuni, di cui all'articolo 2. Si tratta, a suo avviso, di un miglioramento consistente che consente di far fronte alle preoccupazioni circa l'affermarsi di un neocentralismo regionale che hanno determinato una forte dialettica istituzionale tra le autonomie locali e le Regioni. Preannuncia, quindi, che dalla sua parte politica non saranno presentati emendamenti, proprio al fine di accelerare l'*iter* conclusivo del disegno di legge. Tuttavia, saranno proposti alcuni ordini del giorno che auspica siano condivisi anche dalla maggioranza e dal Governo: in particolare, si dovrebbe impegnare il Governo nel senso che il mantenimento delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti, indicato fra i criteri direttivi della delega di cui all'articolo 2, non sia inteso come uno strumento surrettizio per reintrodurre i controlli preventivi sulla legittimità degli atti soppressi con la riforma del Titolo V.

Anche per quanto concerne il controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti, permangono perplessità sulla disciplina prevista, per il rischio che, considerata la cultura esclusivamente giuridica dei giudici contabili, esso si limiti a un controllo di legittimità e alla individuazione di eventuali responsabilità degli amministratori. A tale riguardo ricorda la proposta di inserire fra i componenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esperti tecnici il cui contributo potrebbe attenuare il tendenziale formalismo giuridico, proposta osteggiata fra l'altro dagli stessi giudici della Corte dei conti, evidentemente preoccupati della concorrenza dei componenti esterni ai fini della direzione delle sezioni o della stessa Corte. Anche in tal caso ritiene praticabile la via di un ordine del giorno, che impegni il Governo a proporre l'inserimento degli esperti esterni quali componenti del collegio in sede di controllo di gestione, e senza che essi assumano lo *status* di consigliere.

Esprime poi apprezzamento per la scelta di affidare al Governo la definizione dei provvedimenti per il trasferimento delle risorse alle Regioni e agli enti locali, trattandosi sostanzialmente di atti obbligati, la cui adozione attraverso i disegni di legge collegati alla legge finanziaria e senza la possibilità di una anticipazione, sulla base degli accordi in sede di Conferenza unificata, comporterebbe sicuramente gravi ritardi.

Infine ritiene singolare che si sia previsto espressamente il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il sottosegretario GAGLIARDI sottolinea il ruolo svolto dal ministro La Loggia nella definizione del disegno di legge di attuazione del Titolo V, realizzata in tempi assai rapidi e con contenuti ampiamente condivisi.

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato alle ore 13 di martedì 13 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLA SICUREZZA*

Il senatore BOSCETTO, coordinatore della Sottocommissione, riferisce che dinanzi a quell'organo ristretto si è svolta oggi una audizione informale dei sindacati della Polizia di Stato: vi hanno partecipato il Sindacato Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia (SIULP), il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), il Sindacato Polizia Indipendente (SPI), la Federazione Sindacale di Polizia (FSP), la Federazione SILP per la CGIL-UILPS e la Federazione CONSAP – Rinnovamento Sindacale per l'UGL. Alla riunione hanno preso parte, ponendo quesiti alle rappresentanze sindacali, i senatori Falcier, Magnalbò e Scarabosio.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 776-B/bis

### Art. 14.

#### 14.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

#### 14.5

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 1.*

---

#### 14.9

TOFANI, EUFEMI, MAFFIOLI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:*

«Oa) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «10 gennaio 1957, n. 3,», sono aggiunte le seguenti: «e in numero non superiore a dieci unità,».

---

#### 14.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

#### 14.6

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**14.8**

TOFANI, EUFEMI, MAFFIOLI, MAGNALBÒ

*Al comma 3, sopprimere le parole:* «e il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Nei limiti delle risorse previste dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro, per il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è costituita un'autonoma area contrattuale ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145».

---

**14.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sostituire le parole:* «e il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88», *con le seguenti:* «e il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

---

**14.4**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo le parole:* «della legge 9 marzo 1989, n. 88,» *inserire le seguenti:* «La precedente disposizione si applica anche al personale di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.».

---

**14.7**

TOFANI, EUFEMI, MAFFIOLI, MAGNALBÒ

*Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole:* «che svolgono compiti», *aggiungere le seguenti:* «in posizioni di elevata responsabilità».

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2003

**307<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 218)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'articolo 93, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 aprile.

Il presidente AZZOLLINI, in assenza del relatore Nocco, illustra il seguente schema di parere da questi predisposto: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminata la relazione in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole osservando tuttavia che il paragrafo «Incentivi alle imprese – Cap. 7005», n. 4 (articolo 12, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266) deve intendersi nel senso che le risorse ivi indicate risultano oggetto di restituzione annuale alla SIMEST, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, della legge n. 448 del 1998, a fronte di somme da essa già anticipate, a valere sulla quota di disponibilità relativa all'esportazione e all'internazionalizzazione, a favore della quota di disponibilità relativa all'interno del Mediocredito centrale.

Premesso che il piano previsionale relativo ai fabbisogni finanziari, per il 2003, del Fondo contributi agli interessi istituito dalla legge n. 295 del 1973, deliberato dal CIPE in data 2 agosto 2002, ha indicato la necessità di uno stanziamento aggiuntivo di 63 milioni di euro nell'anno 2003, 266 milioni di euro nell'anno 2004 e 277 milioni di euro nell'anno 2005, la Commissione osserva, inoltre, che la legge finanziaria per l'anno 2003 (legge n. 289 del 2002) non ha provveduto a finanziare tali incrementi di risorse.

La Commissione osserva, infine, l'opportunità di effettuare, all'atto dell'individuazione degli stanziamenti che confluiscono nei fondi unici, una ricognizione di tutte le autorizzazioni di spesa attinenti a ciascun comparto – ivi compresi gli eventuali rifinanziamenti disposti dalla legge finanziaria – e di chiarire, conseguentemente, le ragioni per le quali le singole autorizzazioni di spesa siano state incluse ovvero escluse dai predetti fondi unici.».

Il senatore MORANDO, a nome della propria parte politica, preannuncia un voto contrario sullo schema di parere predisposto dal relatore, riservandosi di approfondire in altra sede le proprie osservazioni critiche sulla politica degli investimenti posta in atto dal Governo.

Verificata la presenza del numero prescritto di senatori, la Commissione approva quindi lo schema di parere proposto dal relatore.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE invita i sottosegretari Maria Teresa Armosino e Sacconi a rappresentare al Governo l'esigenza di una rapida risposta alle questioni poste dalla Commissione in merito al disegno di legge 848-*bis*-, recante la delega in materia di incentivi all'occupazione e ammortizzatori sociali, in ordine al quale si attende di acquisire i chiarimenti richiesti dal relatore, e al testo unificato relativo ai disegni di legge n. 229 e connessi, in materia di tutela dei lavoratori esposti all'amianto, in merito al quale ieri è stata ulteriormente sollecitata la trasmissione della relazione tecnica.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 14,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*



**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2003

**197<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Rossi e il dottor Fasoli della CGIL, il dottor Calcara della CISL e il dottor Cerasoli della UIL.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: seguito dell'audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale CGIL, CISL, UIL del Ministero per i beni e le attività culturali**

Riprende l'audizione dei rappresentanti del Coordinamento nazionale CGIL, CISL e UIL, sospesa nella seduta del 3 aprile scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente ASCIUTTI – erano intervenuti i rappresentanti della CGIL e della UIL. Dà quindi la parola al rappresentante della CISL.

Il dottor CALCARA sottolinea di ritenere prematuro un ulteriore intervento di riforma del Ministero per i beni e le attività culturali, senza che si siano verificate le potenzialità della precedente, in parte ancora inattuata. Si tratta, inoltre, di una riforma calata dall'alto senza un adeguato coinvolgimento del personale del Ministero.

Sarebbe piuttosto auspicabile che il Ministero concentrasse le proprie risorse sulla riqualificazione del personale, tenendo presenti gli obiettivi della riforma.

Lamenta altresì gli equivoci sottesi al nuovo Titolo V della Costituzione, che non ripartisce con chiarezza i rispettivi ambiti di competenza fra Stato, regioni ed enti locali.

Osserva infine che un massiccio ricorso a forme di esternalizzazione mette a rischio la soluzione dell'annoso problema del precariato.

Seguono quesiti e richieste di chiarimenti.

Il senatore MONTICONE, dopo aver ringraziato i rappresentanti sindacali per il contributo offerto, svolge alcune riflessioni su tre temi principali.

Innanzitutto, sottolinea il problema, emerso nel corso dell'audizione, del grave squilibrio economico nella gestione del patrimonio culturale, in cui le entrate non consentono neanche di coprire i costi. Oltretutto, tale situazione economica non può essere risolta semplicemente mediante un indiscriminato aumento dell'affluenza dei visitatori nei musei, poiché ciò comporterebbe maggiori oneri in ordine alla tutela e alla conservazione dei beni stessi.

In secondo luogo, un ulteriore nodo è rappresentato dalla necessità di investire nella formazione del personale operante nell'ambito delle attività di gestione dei beni culturali, sia pubblico (incluso quello precario) che privato.

Infine, come è emerso anche nei sopralluoghi che la Commissione ha effettuato nell'ambito dell'indagine conoscitiva, non può essere sottovalutata la drammatica situazione in cui si trovano le biblioteche e, soprattutto, gli archivi. In particolare, occorre sottolineare la carenza di spazi, la conseguente ridotta capacità di ricevere la documentazione, nonché l'inadeguatezza dell'organico.

Interviene quindi la senatrice ACCIARINI che, dopo aver espresso apprezzamento per gli interventi dei rappresentanti sindacali, chiede se siano disponibili dati sui bilanci dei principali musei italiani, a dimostrazione della non economicità delle gestioni stesse.

Domanda, inoltre, ai rappresentanti sindacali se siano in grado di confermare l'esistenza di una correlazione tra la valorizzazione del patrimonio storico-artistico da un lato e la formazione del personale e l'organizzazione del lavoro dall'altro.

Infine, senza contestare la validità della privatizzazione della gestione dei servizi aggiuntivi nel settore dei beni culturali, si domanda se si debba escludere *a priori* che affidando tale gestione direttamente al Ministero per i beni e le attività culturali non si possano conseguire risultati economici persino più soddisfacenti.

Replica il dottor CALCARA, il quale premette che il patrimonio culturale non è in grado di generare un reddito che consenta di finanziare la gestione. Occorre, tuttavia, evitare di percorrere la strada di una privatizzazione che si limiti ad avvantaggiare i privati senza loro imporre oneri per la tutela dei beni culturali. La privatizzazione, piuttosto, dovrebbe essere volta ad accrescere le già significative competenze possedute dal personale del Ministero nella gestione del patrimonio culturale.

Critica indi le modalità seguite per la dismissione degli immobili di proprietà del Ministero attraverso le procedure di cartolarizzazione.

Per quanto concerne le difficoltà degli archivi, concorda con quanto emerso nel dibattito segnalando inoltre il problema relativo agli insoddisfacenti criteri di archiviazione: dagli anni Cinquanta non sono più catalogate, ad esempio, le informazioni relative ai restauri effettuati.

Ha quindi la parola il dottor ROSSI, che sottolinea come la struttura del Ministero per i beni e le attività culturali sia fortemente accentrata e burocratizzata.

Evidenzia, inoltre, la difficoltà di reperire dati sulla gestione dei musei poiché i costi, con la sola eccezione degli scavi di Pompei (che godono di autonomia finanziaria), rientrano nel bilancio complessivo delle rispettive sovrintendenze. Per quanto concerne i benefici, non è corretto misurarli esclusivamente attraverso gli introiti dei biglietti venduti, bensì dovrebbero essere valutati in base alla crescita culturale ed economica del Paese.

Con riferimento all'esiguità delle risorse finanziarie, ricorda che nell'ultimo quinquennio si è verificata una riduzione del 50 per cento dei finanziamenti a favore degli archivi, delle biblioteche e delle sovrintendenze.

A fronte di questa situazione, sostiene che non si possano pretendere ulteriori sacrifici da parte del personale, anche considerando da un lato le scarse risorse che il Ministero destina agli investimenti in formazione (circa 110 milioni di vecchie lire) e, dall'altro, il mancato rinnovamento del personale, a causa del blocco delle assunzioni.

Ricorda inoltre la ridotta capacità di spesa del Ministero ed in particolare di alcune direzioni generali: ad esempio quella per i beni architettonici e paesaggistici.

Occorre, pertanto, riformulare le linee strategiche del Ministero ed in particolare i suoi rapporti con gli enti locali ed i privati, al fine di favorire un approccio imprenditoriale con cui perseguire la crescita culturale nonché, attraverso il potenziamento dell'indotto, lo sviluppo economico del Paese.

Il dottor CERASOLI, nel ribadire l'esistenza di un grave squilibrio economico tra ricavi e costi, ricorda che l'ammontare dei proventi derivanti dagli incassi dei musei italiani ammonta a 130 miliardi di lire, mentre il costo sostenuto per il solo personale è di ben 1000 miliardi di lire. Nessun privato, pertanto, potrebbe razionalmente decidere di investire in tale settore, a meno che non intendesse ricorrere ad una politica di drastica riduzione del personale, ovvero coprire i disavanzi con altre fonti di finanziamento.

Quanto alla questione dei precari, si tratta di personale senz'altro qualificato, di cui auspica una pronta immissione in ruolo, anche considerando che il numero dei dipendenti del Ministero è significativamente inferiore rispetto a quello previsto nella pianta organica.

Per quanto concerne gli archivi di Stato e le biblioteche, avverte che i problemi di bilancio, aggravati dalle ingenti riduzioni dei finanziamenti -

che in alcuni casi hanno raggiunto persino il 70 per cento negli ultimi anni – non consentendo neanche di sostenere le spese di funzionamento, rischiano di condurre ad una loro imminente chiusura. Peraltro, tale situazione finanziaria risulta aggravata dall'obbligo, previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi alla Consip che, in molti casi, ha determinato un sensibile aumento dei costi anziché la loro riduzione.

Ribadisce quindi l'assoluta necessità che il Ministero per i beni e le attività culturali valorizzi al meglio il proprio personale, destinando maggiori investimenti in formazione, anche considerando che il sindacato non potrà continuare ad investire ingenti risorse proprie. Attraverso questa via è, peraltro, possibile sviluppare una capacità progettuale che si concretizzi in un miglioramento dei servizi offerti ed un incremento dei visitatori.

Conclude criticando, pertanto, l'ipotesi di riforma dell'organizzazione del Ministero in cui, fra l'altro, si prevede un incremento delle strutture, in termini di 37 direzioni generali e di 4 dipartimenti che, nell'ipotesi di invarianza della spesa, implica una necessaria riduzione del personale in altri rilevanti settori.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del Coordinamento nazionale CGIL, CISL e UIL e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2003

**147<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 (n. 208)**

(Osservazioni alle Commissioni 12<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il PRESIDENTE informa preliminarmente la Commissione di aver appreso che le Commissioni 12<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite hanno concluso l'esame sullo schema in titolo con l'emissione di un parere favorevole integrato con osservazioni, prospettate nel corso della seduta di ieri delle Commissioni riunite, nonché da quelle formulate dalle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> e dalla Giunta per gli affari europei. Nell'esprimere rammarico al riguardo, anche tenuto conto che la questione degli organismi geneticamente modificati è questione di grande rilievo ed interesse per la Commissione agricoltura, che su tale tema ha anche in corso un'indagine conoscitiva, propone di procedere all'espressione delle osservazioni (che auspica possano essere comunque trasmesse all'Esecutivo), riservandosi comunque di segnalare al Presidente del Senato l'estrema rilevanza, in relazione ai lavori della Commissione e sotto il profilo della definizione degli ambiti di competenza ai fini delle assegnazioni, della questione relativa agli organismi geneticamente modificati.

La Commissione conviene.

Il relatore OGNIBENE premette che con il presente schema di decreto legislativo il Governo ha inteso dare attuazione, in base alla delega conferita dall'articolo 1 e allegato B della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), alla direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (che abroga la precedente direttiva comunitaria), sottolineando il rilievo assunto dalla materia sotto molteplici profili, che coinvolgono settori e problematiche diversi ma tutti afferenti a questioni, quali la salute umana, la protezione dell'ambiente, che interessano il mondo della ricerca e in particolare il comparto dell'agricoltura.

Evidenziato il grande rilievo attribuito dalla Commissione a tale tematica, sulla quale è in corso una indagine conoscitiva, ricorda che il sorgere e il diffondersi sul mercato del fenomeno degli OGM ha suscitato un ampio dibattito che, pur nelle distinte posizioni, ha fondamentalmente affrontato l'esame di alcuni profili centrali, quali la valutazione scientifica degli effetti degli OGM nei confronti della salute, dell'ambiente e dell'agricoltura da una parte, e dall'altra la considerazione delle potenzialità delle biotecnologie sul piano economico e della ricerca.

Richiamato quindi l'atteggiamento del mondo dei consumatori e del pubblico, improntato a criteri di prudenza e cautela, sottolinea come la strategia di fondo dell'Unione europea sia stata non solo ispirata dal principio di precauzione, ma anche contrassegnata da grande interesse verso le prospettive del settore, tenuto conto delle implicazioni di ordine sanitario e ambientale legate alla diffusione del fenomeno, oltre che delle ripercussioni economiche dello stesso, precisando inoltre che l'impostazione seguita nella trasposizione della direttiva è stata volta alla previsione di misure particolarmente cautelative sia per la protezione dell'ambiente, che per la tutela della salute umana, anche tenendo conto degli aspetti socio-economici, ed in particolare di quelli legati al comparto della produzione agricola.

Dopo aver precisato che la relazione governativa pone particolare accento alla valenza ambientale della materia, in quanto la tutela della biosicurezza viene individuata come finalità prevalente rispetto alle altre, ritiene inoltre opportuno richiamare uno dei criteri fondamentali presenti nella direttiva 2001/18/CE, quale la «valutazione del rischio ambientale» come presupposto per la valutazione dei rischi potenziali connessi al rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, posto che lo stesso Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza ha individuato la tutela dell'ambiente come obiettivo primario e prevalente.

Rileva inoltre che dalle applicazioni di tale direttiva è conseguita, nel nostro ordinamento, la competenza in capo al Ministero dell'ambiente – identificato quale Autorità nazionale competente – delle funzioni in materia di biosicurezza (anche tenuto conto delle modifiche al Titolo V della Costituzione), senza comunque trascurare gli altri settori direttamente interessati, tra cui in primo piano l'agricoltura, la cui rilevanza è ravvisabile in numerose disposizioni: l'articolo 2, comma 1, del decreto in esame prevede innanzitutto l'intesa del MIPAF, oltre che di altri Dicasteri, per i

provvedimenti del Ministero dell'ambiente come autorità nazionale competente; l'articolo 9, comma 3, coinvolge il MIPAF nell'iter istruttorio della notifica. Analogo coinvolgimento è stabilito al comma 3 dell'articolo 17 che prevede, previo parere del MIPAF e del Ministero della salute, l'elaborazione di una relazione di valutazione da parte dell'autorità nazionale competente per stabilire le condizioni per immettere gli OGM sul mercato.

Rileva poi che l'articolo 19, comma 1, descrive la disciplina delle proposte che possono essere sottoposte alla Commissione europea in materia di criteri e requisiti delle informazioni che devono essere contenute nella notifica nel caso di particolari tipi di OGM: anche in questo caso è previsto il previo parere del MIPAF, il cui coinvolgimento è inoltre previsto in materia di gestione di nuove informazioni (articolo 23, comma 4), di clausola di salvaguardia (articolo 25, comma 1) e con riguardo all'adeguamento degli allegati al progresso tecnico (articolo 29, comma 1).

Il relatore Ognibene richiama, tra gli aspetti salienti, la definizione puntuale dei procedimenti di notifica e autorizzazione per l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, sia a scopo sperimentale sia a scopo commerciale, con adeguate e dettagliate previsioni per la valutazione di rischio ambientale; l'individuazione della competenza alla valutazione delle emissioni di OGM nella Commissione interministeriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 206 del 2001; la predisposizione di piani di monitoraggio e di ricerca, la cui pubblicità ne garantisce la trasparenza; la pubblicità altresì delle relazioni di valutazione prevista dal provvedimento all'articolo 27; le condizioni per l'etichettatura degli OGM immessi sul mercato; il possibile ricorso a provvedimenti d'urgenza per bloccare l'uso e la vendita di un OGM in caso di nuove conoscenze su nuovi rischi per salute e ambiente; l'obbligo di registri pubblici contenenti le localizzazioni delle emissioni di OGM in via sperimentale; l'obbligo di una relazione triennale circostanziata alla Commissione europea; l'attività di vigilanza delle autorità centrali e locali e relativi poteri nel corso di controlli e verifiche; il sistema sanzionatorio per violazione delle norme del presente decreto, modulato a seconda della gravità delle violazioni stesse. Alla luce di tali considerazioni preannuncia osservazioni favorevoli.

Si apre il dibattito.

La senatrice DE PETRIS, premesso che la questione dell'introduzione degli OGM nei sistemi agricoli europei, in particolare in quelli caratterizzati dalla diffusa presenza di prodotti di qualità protetta, tipici e biologici, presenta tuttora profili di grave rischio, in ordine ai quali il suo Gruppo mantiene una posizione fortemente critica, rileva come il dibattito in corso sui nuovi regolamenti europei in materia di tracciabilità e di etichettatura abbia evidenziato l'impossibilità di assicurare la tutela dell'agricoltura convenzionale e biologica dal rischio di contaminazione genetica, non essendo inoltre ancora esclusi possibili rischi per la salute umana.

Sottolineato come la direttiva 2001/18/CE che regola l'emissione di OGM nell'ambiente costituisca un parziale avanzamento nella tu-

tela della biosicurezza rispetto alla precedente regolamentazione, dà atto al Ministero dell'ambiente di aver realizzato, anche utilizzando le osservazioni formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, un provvedimento qualitativamente accurato.

In relazione al dibattito in corso, che investe anche gli interessi comunitari, avanza alcune proposte di modifica al testo in esame con riguardo, innanzitutto al problema della coesistenza fra colture transgeniche convenzionali e biologiche, la cui rilevanza è stata riconosciuta dalla stessa Commissione europea. Ricordati i risultati delle ricerche condotte dal Centro comune di ISPRA in materia di rischi di contaminazione generati dalla diffusione incontrollata del polline modificato, ritiene necessario richiedere altresì ai promotori la valutazione indispensabile per l'autorizzazione al rilascio da parte dell'autorità nazionale, inserendo tra le informazioni documentali necessarie alla presentazione della modifica anche lo studio delle misure necessarie ad assicurare la coesistenza.

Con riferimento al problema della definizione delle soglie, sottolinea che l'articolo 24 del testo in esame prevede che per i prodotti per i quali non può essere esclusa la presenza di tracce accidentali e inevitabili di OGM, possa essere prevista una soglia minima al di sotto della quale la presenza transgenica non deve essere evidenziata in etichetta sottolineando, al riguardo, la necessità di fare salva la disciplina specifica del settore sementiero per il quale la questione delle soglie assume una valenza diversa in quanto la moltiplicazione in campo aperto può condurre a livelli di contaminazione ben diversi rispetto a quelli di partenza.

Ricorda inoltre che relativamente al profilo dell'informazione agli enti locali l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 1, non prevede alcuna procedura di informazione a tali enti all'atto della presentazione della notifica per l'emissione di OGM nell'ambiente, sottolineando peraltro che solo gli enti locali possono valutare l'importanza di situazioni ambientali specifiche. Ritiene pertanto necessario inserire una modifica al comma 2 dell'articolo 5, coinvolgendo anche gli enti comunali, con la possibilità per gli enti locali di intervenire a pieno titolo nell'istruttoria delle notifiche formulando osservazioni e pareri.

Infine con riferimento alla tematica dei controlli ricorda che la stessa Conferenza Stato-regioni ha evidenziato la necessità di predisporre un piano annuale che contempli un numero predefinito di controlli coordinati tra i diversi soggetti competenti: si tratta di funzioni ispettive di notevole specializzazione per le quali non sussistono, a suo avviso, adeguate professionalità nell'amministrazione pubblica. Ritiene pertanto che la Commissione potrebbe suggerire una formulazione dell'articolo 32 tale da consentire un adeguato regime dei controlli e la disponibilità di ispettori con competenze scientifiche idonee, come richiesto dalla stessa Conferenza Stato-Regioni.

Il senatore PIATTI, nel dichiarare di convenire con le considerazioni svolte dalla senatrice De Petris, ricorda come il suo Gruppo abbia sempre prestato estrema attenzione alle questioni segnalate, invitando il relatore a



tenerne adeguatamente conto nelle osservazioni da trasmettere alle Commissioni riunite. In particolare, osserva come sulla questione della coesistenza, l'assessore all'agricoltura della regione Emilia-Romagna abbia recentemente raccomandato il massimo livello di attenzione per i rischi che può correre la stessa filiera del Parmigiano Reggiano, stante la conformazione territoriale dell'Italia, priva di grandi estensioni colturali, pur convenendo sull'opportunità di una cauta sperimentazione delle biotecnologie.

Quanto poi alle informazioni da rendere agli enti locali, le ritiene necessarie e opportune e si sofferma in particolare sulla situazione in cui versa attualmente il sistema della ricerca in agricoltura, di fatto bloccata dall'inizio della legislatura per le vicende relative alle nomine su cui è recentemente intervenuta una sentenza del TAR del Lazio, che avrebbe ribaltato, a suo avviso, le iniziative assunte dal Ministero.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore **OGNIBENE**, alla luce del dibattito, propone di trasmettere osservazioni favorevoli integrate dai rilievi e dalle considerazioni emerse dal dibattito, relativi all'articolo 5 in materia di previsione di una procedura di informazione degli enti locali all'atto della presentazione della notifica per l'emissione di OGM nell'ambiente ed all'articolo 32, relativo alla previsione di un adeguato regime dei controlli.

Il sottosegretario **DOZZO** si sofferma in particolare sui profili dei controlli, precisando che il MIPAF e in particolare l'Ispettorato centrale repressione frodi programma un piano annuale di controlli sulle sementi, su cui si riserva anche di fornire dati più dettagliati.

Circa il complesso problema della coesistenza tra agricoltura tradizionale e colture OGM, ritiene che ci sia concordia nella stessa Commissione agricoltura sulla opportunità che gli Istituti sperimentali preposti svolgano ricerche e approfondiscano i problemi della coesistenza piuttosto che indagare e ricercare nuove sequenze di DNA (attività che attiene più che altro a profili di ricerca pura), laddove è opportuno comunque incanalare l'attività di ricerca sulle direttrici anzidette. Anche sulla questione della definizione delle soglie implicata dall'articolo 24 del testo in esame, ritiene di poter convenire con quanto detto, mentre per quel che riguarda l'informativa agli enti locali, si chiede come tale livello di governo potrà fronteggiare anche tale complessa tematica.

Il relatore **OGNIBENE** dichiara di integrare la propria proposta di osservazioni anche con il riferimento alla questione della coesistenza.

La senatrice **DE PETRIS** preannuncia un voto di astensione per il mancato accoglimento della propria osservazione in merito all'articolo 24, relativamente alle soglie.

Anche i senatori VICINI e FLAMMIA preannunciano un voto di astensione.

Dopo che il presidente RONCONI ha verificato la sussistenza del numero legale per deliberare, la Commissione conferisce mandato al relatore Ognibene a trasmettere osservazioni favorevoli con i rilievi del tenore da lui proposto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2003

**161<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(848-bis)** *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

**(514) MANZIONE.** – *Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali*

**(1202) RIPAMONTI.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali*

**(2008) DI SIENA ed altri.** – *Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori*

**e petizione n. 449 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica il sottosegretario SACCONI, evidenziando preliminarmente che la discussione generale è risultata utile e proficua, in quanto ha contribuito a mettere a fuoco la questione essenziale che il Governo ha inteso sottoporre all'attenzione delle forze politiche e

sociali, attinente all'individuazione di un congruo punto di equilibrio tra flessibilità e sicurezza, nel mercato del lavoro.

In tale contesto, la prospettazione, da parte di taluni esponenti dei gruppi politici dell'opposizione, della necessità di fronteggiare, attraverso la modifica dell'assetto disciplinare inerente agli ammortizzatori sociali, il fenomeno della precarizzazione del lavoro – a giudizio degli stessi destinato ad accentuarsi a seguito all'attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 30 del 2003 – risulta del tutto priva di fondamento. Le analisi statistiche hanno infatti evidenziato che in Italia la diffusione di rapporti di lavoro precario si è mantenuta entro una dimensione molto più ridotta di quella riscontrabile in altri paesi europei, anche se negli ultimi anni l'area dei rapporti di lavoro a termine si è estesa in modo significativo, soprattutto per effetto delle innovazioni normative introdotte in tale materia durante la scorsa legislatura, che risultano peraltro condivisibili relativamente ai profili in questione. Il Governo in carica si è limitato a varare, nel 2001, il decreto legislativo che recepisce l'avviso comune europeo sul contratto a tempo determinato, e, pertanto, ove da parte dei Gruppi dell'opposizione si volessero riproporre le preoccupazioni inerenti la cosiddetta precarizzazione – preoccupazioni peraltro non suffragate dalle statistiche – occorrerebbe però anche riconoscere che le cause di esse devono essere individuate nelle misure adottate nella passata legislatura.

A fronte di tale situazione, non si può dunque sostenere che la legge n. 30 del 2003 tende a favorire l'ulteriore diffusione di situazioni di precarietà sul lavoro, a meno che non si voglia introdurre un'impropria ed inaccettabile equazione tra precarietà e flessibilità. La *ratio* sottesa alla disciplina legislativa di delega si incentra essenzialmente sull'obiettivo di «spalmare» il carico di lavoro, a parità di fatturato, sul maggior numero possibile di lavoratori, attraverso la promozione di forme lavorative a tempo parziale e a chiamata, fermo restando l'obiettivo di fondo di incoraggiare la stabilizzazione e la diffusione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le misure proposte dal Governo intendono perseguire tale finalità attraverso il miglioramento del rapporto dell'impresa col fattore lavoro, fino ad oggi problematico a tal punto da indurre molti imprenditori all'effettuazione di abnormi investimenti sulle tecnologie di processo – proprio al fine di ridurre l'utilizzo della forza lavoro – con conseguente sottrazione di risorse agli investimenti finalizzati all'innovazione del prodotto.

L'introduzione in ambito lavoristico di fattispecie innovative, quali lo *staff leasing* si inquadra anch'esso in un'ottica del tutto avulsa da quella attinente alla precarizzazione, essendo in particolare finalizzata a favorire l'aumento degli *standard* di terzizzazione – che al momento risultano inferiori a quelli degli altri paesi europei – nonché a superare i numerosi dubbi interpretativi spesso insorti in relazione alle fattispecie dell'appalto di servizi illecito e dell'interposizione illecita di manodopera.

In riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, occorre considerare che molte disposizioni sono state introdotte su richiesta della parte sindacale. È comunque importante evidenziare che la legge n. 30,

per questo specifico profilo, intende ricondurre nell'ambito del lavoro autonomo, con la modalità delle collaborazioni «a progetto», forme improprie di rapporto atipico, spesso volte a celare rapporti effettivi di lavoro subordinato. Al tempo stesso, il Governo intende incentivare le imprese a ricorrere al lavoro a tempo parziale e alle tipologie innovative di rapporto a tempo determinato.

Dalle considerazioni fin qui espresse emerge la reale ottica di fondo, sottesa al cosiddetto «pacchetto Biagi», orientata, come già detto, nella direzione della armonizzazione dei profili inerenti alla flessibilità del lavoro con quelli attinenti alla sicurezza nel mercato del lavoro. In riferimento a tale ultima problematica va evidenziato che il mercato del lavoro non offre attualmente adeguati *standard* di sicurezza, non solo riguardo alle realtà economiche svantaggiate delle regioni meridionali, ma anche in relazione alle aree geografiche del nord-est, in cui la domanda di lavoro risulta in taluni settori superiore all'offerta.

La riforma degli ammortizzatori sociali, necessaria nel contesto complessivo fin qui descritto, presuppone la preventiva creazione di condizioni atte ad accrescere l'efficienza e la trasparenza del mercato del lavoro. A tal proposito risulta evidente che in taluni settori le politiche del lavoro promosse in passato sono state del tutto inadeguate, e le critiche spesso formulate in questo senso da Marco Biagi non hanno fatto altro che riprendere i rilievi mossi dalle istanze competenti dell'Unione europea. Efficienza e trasparenza del mercato del lavoro costituiscono comunque l'elemento fondante di politiche efficaci: basti pensare ai limiti degli interventi per la formazione professionale, risultati fino ad oggi inefficaci in quanto incentrati su analisi dei fabbisogni formativi spesso effettuate tardivamente e basate su dati incerti.

Sono state sollevate anche questioni relative alla costituzionalità del disegno di legge di delega all'esame, e, in proposito, appare grave e ingiustificata la decisione della regione Emilia Romagna di impugnare la legge n. 30 innanzi alla Corte costituzionale, senza neanche attendere di conoscere gli atti di esercizio della delega.

Con riferimento alle questioni attinenti al riparto di competenza legislativa fra lo Stato e le regioni, in materia di ammortizzatori sociali, la configurabilità di una competenza statale esclusiva risulta comunque evidente, alla luce della connessione sussistente tra il sistema degli ammortizzatori e il sistema previdenziale. L'adesione a una diversa tesi interpretativa risulterebbe non solo erronea, ma anche pericolosa per l'equilibrio complessivo del sistema, in quanto rischierebbe di instaurare un meccanismo in base al quale a fronte di una prevedibile competizione fra le regioni per l'ampliamento della tutela inerente agli ammortizzatori sociali, resterebbe poi allo Stato il solo compito di fare fronte agli oneri previdenziali, con tutte le conseguenze negative derivanti da tale anomala separazione.

Dopo che il senatore BATTAFARANO ha precisato che le forze politiche di opposizione non hanno mai ipotizzato la sussistenza di una com-

petenza delle regioni in materia di ammortizzatori sociali, mentre invece ritengono che essa sussista per quanto concerne gli incentivi all'occupazione, il sottosegretario SACCONI esprime la propria soddisfazione per tale opinione, condivisa anche dalle forze politiche di maggioranza. Osserva altresì che nel dialogo, non sempre facile, con le province e le regioni, circa il riparto delle reciproche competenze in materia di ordinamento del mercato del lavoro, il Governo ritiene essenziale dare priorità all'attuazione della nuova disciplina del collocamento ordinario e del Sistema informativo lavoro, che, nella sua nuova veste, tende sempre più a configurarsi come una rete di servizi all'impiego.

Il Sottosegretario prosegue quindi la sua esposizione, evidenziando che la riforma degli ammortizzatori sociali, ridefinita nell'ambito del Patto per l'Italia, si articola su due differenti pilastri, uno di tipo universale, fondato sull'indennità di disoccupazione, e l'altro di tipo mutualistico, incentrato sulle intese fra le parti sociali e volto a garantire l'adozione di interventi di sostegno al reddito caratterizzati dall'equilibrio tra prestazioni e contribuzioni.

Il meccanismo di accesso alle prestazioni inquadabili nell'ambito del sistema degli ammortizzatori sociali va necessariamente ancorato a un insieme di criteri improntati ad un principio di rigore e responsabilità, sia per quanto concerne i requisiti pieni sia per i requisiti cosiddetti «ridotti», risultando invece aberrante l'idea di garantire in maniera indifferenziata un reddito minimo a tutti i soggetti che ne siano privi. Quest'ultima scelta rischierebbe infatti di risolversi in un disincentivo generalizzato nei confronti dell'attività lavorativa, con la conseguente legittimazione dell'idea che le prestazioni erogate abbiano carattere sostitutivo del reddito lavorativo.

Diversamente dal reddito minimo di inserimento, che, soprattutto nel Mezzogiorno, si è rivelato uno strumento del tutto inidoneo ad assicurare l'accesso sul mercato del lavoro delle fasce sociali più disagiate, il reddito di ultima istanza, delineato all'interno del Patto per l'Italia, deve costituire una *extrema ratio*, da adottare solo in relazione a quelle situazioni eccezionali in cui le politiche del lavoro promosse non abbiano consentito il conseguimento gli obiettivi ad essi inerenti, obiettivi che devono essere incentrati sull'accrescimento degli *standard* di efficacia dei servizi destinati al mercato del lavoro, piuttosto che sulla elargizione indifferenziata di provvidenze ai disoccupati.

Il Governo non condivide l'idea di estendere in modo indiscriminato il sistema degli ammortizzatori sociali ai lavoratori autonomi, ma non esclude di prendere in considerazione la possibilità di studiare specifici interventi di sostegno al reddito – ferma restando l'esigenza di adottare criteri di accesso particolarmente rigorosi e nel limite delle risorse finanziarie disponibili – per quei soggetti che, operando in posizione di indipendenza, anche nella forma dell'autoimprenditorialità, versino tuttavia in una condizione di dipendenza socio-economica.

In riferimento alle questioni attinenti ai salari – in particolare per quel che concerne i profili inerenti alla congruità degli stessi – l'adozione

da parte del Governo di politiche orientate nella direzione della detassazione ha determinato un'attenuazione degli aspetti problematici riscontrabili in tale materia.

Relativamente alle forme di tutela contro i licenziamenti illegittimi, contemplate nell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, è importante evidenziare che la disciplina proposta dal Governo in attuazione del Patto per l'Italia non è suscettibile di modificare la conformazione strutturale di tale fattispecie, limitandosi la stessa a incidere sul mero ambito applicativo della stessa. Tale ottica di fondo, richiamata di recente anche da autorevoli dirigenti delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il Patto per l'Italia, risulta non del tutto divergente rispetto a quella sottesa alle varie misure adottate in passato, incentrate anch'esse sul principio del non computo di unità lavorative ai fini del raggiungimento della soglia dei quindici dipendenti – necessaria per l'applicabilità della tutela reintegratoria – per finalità sostanzialmente riconducibili all'incentivazione di nuove assunzioni. La CGIL, che attualmente si oppone all'adozione di tali politiche, non ha mai manifestato in passato la propria contrarietà rispetto alle sopracitate misure di incentivazione dell'occupazione.

Il senatore VIVIANI precisa brevemente che tali misure, assunte in passato, costituivano il punto di partenza di politiche del lavoro inquadrabili in un'ottica di più ampio respiro e orientate comunque in una prospettiva evolutiva, mentre attualmente gli interventi posti in essere si connotano essenzialmente come il momento conclusivo di una strategia, insuscettibile di ulteriori sviluppi.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce che la disciplina prevista, in riferimento alla materia inerente alla tutela contro i licenziamenti illegittimi, si prefigge l'obiettivo di incentivare la crescita dimensionale delle imprese e si pone in un'ottica attuativa rispetto al Patto per l'Italia, a cui hanno aderito quasi tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Nel ribadire la disponibilità del Governo ad un confronto ampio e senza pregiudiziali su tutti i temi oggetto del disegno di legge n. 848-*bis*, il rappresentante del Governo auspica un rapido *iter* di approvazione dello stesso, prospettando l'opportunità che l'esame parlamentare prosegua contestualmente alla celebrazione del *referendum* del 15 giugno, anche al fine di evidenziare temi ad argomenti che pongano in luce la sostanziale inutilità della consultazione popolare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE, aderendo alla richiesta pervenutagli da alcuni componenti della Commissione, propone di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana, originariamente prevista per le ore 14.30.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,15.*



## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2003

126<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.*

*La seduta inizia alle ore 8,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(58) EUFEMI ed altri.** – *Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*

**(112) TOMASSINI.** – *Norme in materia di procreazione assistita*

**(197) ASCIUTTI.** – *Tutela degli embrioni*

**(282) PEDRIZZI ed altri.** – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

**(501) CALVI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

**(961) RONCONI.** – *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

**(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri.** – *Norme in tema di procreazione assistita*

**(1313) TREDESE ed altri.** – *Norme in materia di procreazione assistita*

**(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

**(1521) Vittoria FRANCO ed altri.** – *Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

**(1715) D'AMICO ed altri.** – *Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) *TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2004) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio 2003, con il seguito della trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1514.

Previo accertamento del numero legale, sono separatamente posti ai voti gli emendamenti 7.1 e 7.2 che risultano respinti.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 7.3.

Prende la parola il senatore DI GIROLAMO per la dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento che mira a far sì che le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con la consulenza del Consiglio superiore della sanità prevedano anche l'espressione del parere delle società scientifiche maggiormente rappresentative. Tale principio, se recepito nel disegno di legge, consentirebbe di introdurre una metodologia procedurale nuova aderente con i principi di buona sanità.

Posto ai voti, l'emendamento 7.3 è respinto.

Si procede poi alla votazione dell'emendamento 7.4.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore TONINI il quale si dichiara favorevole alla previsione di affiancare il Comitato nazionale di bioetica al Consiglio superiore della sanità nell'emanazione delle linee guida previste dall'articolo 7, a tutela della dimensione etica delle stesse ed in coerenza con metodologie più rispettose della vita dell'embrione. Rileva sul punto un sovraccarico etico del provvedimento in sedi improprie ed una sostanziale assenza di tali valutazioni, nelle sedi come queste che sembrerebbero più opportune.

Posto ai voti, l'emendamento 7.4 è respinto.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 7.5. Intervenedo in dichiarazione di voto favorevole, il senatore DI GIROLAMO precisa la finalità di ulteriore garanzia che con l'emendamento in esame si intende perseguire.

Posto ai voti, l'emendamento 7.5 è respinto.

L'emendamento 7.6 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 7.7 è respinto.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 7.8.

Il senatore DI GIROLAMO interviene in sede di dichiarazione di voto favorevole, sottolineando che l'emendamento in esame mira a recuperare un ruolo per la fecondazione eterologa regolata, costituendo un momento importante per consentire di esprimere il desiderio di genitorialità a chi non può procreare con la fecondazione omologa.

Posto ai voti, l'emendamento 7.8 è respinto.

Si procede di seguito alla votazione degli emendamenti 7.9, 7.10 e 7.11.

Il senatore DI GIROLAMO interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti, evidenziando che l'obbligatorietà delle linee guida per tutte le strutture autorizzate comporta una chiara conflittualità con il codice deontologico dei medici. Sul punto interviene adesivamente anche il senatore CARELLA che rileva come si possa parlare più di linee di coercizione che di linee guida, stante la vincolatività della previsione dell'articolo 7, comma 2, che riduce – se non elimina – l'apprezzamento tecnico-professionale del medico.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 7.9, 7.10 e 7.11, di identico tenore, sono respinti.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 7.12.

Sull'emendamento prende la parola, in dichiarazione di voto favorevole, il senatore TONINI che rileva come l'aggiornamento triennale delle linee guida risulti essere troppo ampio in considerazione della rapida evoluzione delle tecniche e della scienza medica, risultando più coerente con tale considerazione un aggiornamento di cadenza annuale.

Posto ai voti, l'emendamento 7.12 è respinto.

Gli emendamenti 7.13 e 7.14 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente. Si passa pertanto alla votazione dell'emendamento aggiuntivo 7.0.1.

Il senatore TONINI interviene in dichiarazione di voto favorevole sostenendo, nonostante l'impianto contrario del provvedimento in esame alla fecondazione eterologa, la necessità di monitorare attraverso l'istituzione di uno specifico osservatorio l'impatto sociologico e psicologico del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistite di tipo eterologo.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.1, è respinto.

Completato l'esame degli emendamenti all'articolo 7, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

L'emendamento 8.1 non è illustrato per assenza del proponente.

Si passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 8.2.

Il senatore DI GIROLAMO interviene sottolineando che la previsione del riconoscimento anche da parte della madre mira a contemplare quelle situazioni in cui il nascituro sia stato procreato per volontà di una donna che sia ricorsa alle tecniche mediche, secondo le disposizioni dell'articolo 6.

Il senatore CARELLA fa proprio l'emendamento 8.3 del quale precisa le finalità: l'attuale formulazione dell'articolo 8 sembrerebbe infatti presagire ad una distinzione tra i procreati con tecniche di fecondazione assistita ed i figli cosiddetti «normali»; le modifiche introdotte con l'emendamento in esame mirano a precludere qualsiasi forma di distinzione.

Il Presidente TOMASSINI, acquisiti gli avvisi favorevoli del relatore e del rappresentante del Governo, procede quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 8.

L'emendamento 8.1 è decaduto per assenza del proponente.

Posti ai voti con separate votazioni, gli emendamenti gli 8.2 e 8.3 sono respinti.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 8.4, sul quale interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore TONINI che precisa che la modifica introdotta dall'emendamento non ha una valenza meramente estetica, poiché l'attuale formulazione dell'articolo sembra configurare lo *status* di figlio legittimo alla stregua di una concessione.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

L'emendamento 8.5 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 8.6, è respinto.

Gli emendamenti 8.7 e 8.8 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

È quindi respinto l'emendamento Cap. 1.  
Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, contenente disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (n. 206)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio 2003.

Il relatore, senatore SANZARELLO, acquisite le valutazioni emerse nel corso delle precedenti sedute, presenta ed illustra la seguente bozza di parere:

«La 12<sup>a</sup> Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– riguardo al carattere «cedevole» (rispetto agli interventi normativi delle regioni o delle province autonome) che, alla luce dell'articolo 17, comma 1, dello schema, parrebbe avere l'intera disciplina, occorrerebbe invece specificare quali siano le norme a cui si applica tale principio.

Peraltro, i principali profili della materia sembrano rientrare nella competenza legislativa dello Stato; risulta, quindi, congruo il conferimento – da parte di diverse norme dello schema – di compiti al Ministero della salute;

– si rileva l'esigenza di adottare, per quanto possibile, soluzioni normative che consentano la movimentazione degli animali vivi, in conformità con gli indirizzi seguiti dalla decisione della Commissione europea 2003/218/CE del 27 marzo 2003;

– riguardo ai programmi di vaccinazione contemplati dallo schema in esame, sembra opportuno introdurre un criterio di priorità (nell'esecuzione) in favore dei bovini destinati all'ingrasso o al finissaggio, al fine di agevolarne la movimentazione nel territorio nazionale;

– all'articolo 15, comma 1, dello schema dovrebbe essere modificato il termine per l'adozione del piano di intervento, essendo la data ivi prevista (10 aprile 2003) già trascorsa.

Sembra inoltre opportuno che il termine si riferisca alla presentazione del piano alla Commissione europea – anziché alla «redazione» –;

– le norme sanzionatorie di cui all'articolo 16 hanno un ambito di applicazione molto più ampio rispetto alla materia di cui al presente schema (cioè, alla febbre catarrale dei ruminanti). Sarebbe invece necessario, ai fini del rispetto della disciplina di delega, che ci si attenga solo a quest'ultima.

Occorrerebbe inoltre specificare quali siano le autorità competenti ad irrogare le sanzioni e se anche per le norme in esame si applichi il suddetto principio di «cedevolezza»;

- sotto il profilo formale, sembra opportuno:
- all'articolo 1, aggiungere che, ai sensi e per gli effetti del presente provvedimento, nella nozione di «febbre catarrale degli ovini» rientrano i casi (della malattia suddetta) relativi a tutte le specie di ruminanti (di cui al successivo articolo 2, comma 1, lett. b));
- al comma 2 dell'articolo 15, specificare che la Commissione in oggetto è quella «europea».

Si apre la discussione.

Il senatore MASCIONI invita il rappresentante del Governo, sottosegretario Cursi, a prendere nota dell'inadempienza di alcune regioni in ordine alle vaccinazioni ed a considerare l'eventuale attuazione di provvedimenti sostitutivi. Il rischio di eventuali epidemie infatti – per la natura stessa del fenomeno – non si limita di fatto alle regioni inadempienti ma coinvolge altresì anche quelle che hanno adempiuto tempestivamente ai programmi di vaccinazione.

La senatrice BAI DOSSI interviene apprezzando l'attività svolta dal Governo con l'avvenuto recepimento della direttiva 2000/75/CE. Rileva tuttavia che sarebbe stato opportuno integrare il provvedimento di recepimento con ulteriori disposizioni suggerite dall'Unione Europea in sedi diverse dalla predetta direttiva. Sottolinea, infine, la necessità di una piena attuazione del provvedimento finalizzato ad assicurare la salute dei cittadini, garantendo un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per la replica.

Il relatore, senatore SANZARELLO, fa presente le insidie di carattere commerciale – in particolare nel settore della carne – che l'Italia spesso finisce per subire, soprattutto nel settore della carne da macello. Infatti, in occasione del recepimento delle direttive comunitarie di settore per il quale si dispone di tempi di approvazione fortemente ristretti, spesso risulta pregiudicata la valutazione delle conseguenze derivante dall'applicazione della normativa stessa ed è pertanto necessario disporre di tempi più lunghi per poter valutare le ripercussioni negative che la regolamentazione comunitaria comporta sulle attività degli operatori del settore nel nostro Paese.

Il sottosegretario CURSI ringrazia per le osservazioni emerse nel corso del dibattito. Al riguardo, tiene a precisare che non esistono margini di interpretazione su possibili criteri di priorità nell'esecuzione dei programmi di vaccinazione, né su questioni di carattere terminologico, in considerazione della rilevanza sociale dei problemi di salute pubblica connessi all'esecuzione del decreto legislativo di attuazione ed alle emergenze sanitarie che ne possono derivare.

Il senatore MASCIONI, in dichiarazione di voto, sottolinea la necessità che questioni del tipo di quella trattata dal decreto legislativo in esame dispongano di tempi più ampi per l'esame in Commissione. Si astiene pertanto a nome del gruppo dalla votazione.

Sul punto, il PRESIDENTE, intervenendo in dichiarazione di voto, precisa che la ristrettezza dei tempi per l'esame del decreto legislativo all'ordine del giorno è stata determinata da eccezionali circostanze nei giorni di festività del ponte pasquale che hanno influito sull'organizzazione del calendario dell'intero Senato.

Accertata la presenza del numero legale, il parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000 è posto ai voti e, quindi, approvato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514

### Art. 7.

#### 7.1

MALABARBA, SODANO Tommaso, LONGHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (*Linee guida*) – 1. Il Ministro della salute definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida che regolano le strutture pubbliche e private autorizzate in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita, previo parere del Consiglio superiore di sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e della commissione di studio sulle biotecnologie della riproduzione.

2. È istituita presso il Ministero della salute la commissione di studio sulle biotecnologie della riproduzione, di seguito denominata "commissione", formata da venti membri nominati dal Ministro della salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione dura in carica due anni a decorrere dalla data del suo insediamento. Nella commissione è assicurata la presenza paritaria dei due sessi. Sono chiamate a farne parte personalità di alto profilo culturale, donne e uomini forniti di qualificati titoli in ambito medico-scientifico, filosofico, giuridico e di competenze specifiche nella materia, nonché esponenti di associazioni legate all'esperienza femminile e all'elaborazione culturale del movimento delle donne, garantendo in misura bilanciata l'apporto delle diverse culture e dei diversi orientamenti in materia.

3. La commissione ha la finalità di approfondire ed estendere la ricerca teorica e il dibattito culturale sulle nuove domande sociali poste dalla ricerca scientifica e clinica sulle biotecnologie riproduttive. In relazione a tali problematiche, la commissione:

a) acquisisce, elabora e diffonde studi, rapporti, atti e documenti, anche inerenti la produzione normativa straniera, in modo da evidenziare la diversità degli approcci e delle soluzioni adottati nei vari Paesi in cui le biotecnologie riproduttive sono praticate e da favorire una conoscenza corretta della materia e una valutazione scevra da giudizi precostituiti dei problemi in questione;



b) promuove e diffonde un'informazione completa, qualificata e rigorosa, nonché accessibile a un vasto pubblico, sulla materia, attraverso la più ampia e oculata utilizzazione dei mass media e dei canali istituzionali;

c) promuove e stimola la discussione pubblica e partecipata nelle istituzioni e nella società.

4. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 3 è compito della commissione individuare possibili elementi di convergenza, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) la pluralità delle scelte sulla sessualità, sulla procreazione e sulla vita di relazione come fondamento della convivenza civile in uno Stato laico e di diritto;

b) l'autodeterminazione femminile e la responsabilità dei soggetti come fondamento di un'etica laica e secolarizzata delle relazioni tra donne e uomini e tra Stato e individui;

c) la non commerciabilità e non brevettabilità a fini di lucro del corpo e del patrimonio genetico umano come fondamento del diritto inviolabile alla disposizione del corpo.

5. Nell'esercizio delle proprie attività la commissione, dotata di autonomia regolamentare, si avvale degli istituti e degli strumenti di supporto necessari.

6. A conclusione del suo mandato, la commissione presenta al Ministro della salute una relazione sulle attività svolte, sugli elementi di convergenza registrati e sulle posizioni condivise raggiunte, formulando le proprie motivate proposte per la regolazione delle biotecnologie riproduttive. Il Ministro trasmette al Parlamento i risultati dei lavori della commissione».

---

## 7.2

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

*Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della salute» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni-province autonome,».*

---

## 7.3

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

*Al comma 1, dopo le parole: «Consiglio superiore della sanità» inserire le seguenti: «e delle società scientifiche maggiormente rappresentative».*

---

**7.4**

TONINI, MASCIONI

*Al comma 1, dopo le parole: «Consiglio superiore della sanità» aggiungere le seguenti: «e del Comitato nazionale di bioetica».*

---

**7.5**

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

*Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «la composizione della commissione incaricata di formulare le».*

---

**7.6**

MALABARBA, SODANO Tommaso, LONGHI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le modalità di conservazione dei gameti e degli embrioni e i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi per l'accREDITAMENTO dei centri pubblici e privati».*

---

**7.7**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «in accordo con le linee guida medico-scientifiche internazionali accreditate».*

---

**7.8**

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro definisce anche i criteri per la formazione di commissioni di esperti che, in sede locale, debbano esprimere un parere sulle singole richieste di ricorso all'utilizzo di materiale genetico eterologo».*

---

**7.9**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,  
PILONI, ROTONDO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**7.10**

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**7.11**

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**7.12**

TONINI, MASCIONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con la seguente: «anno».*

---

**7.13**

MALABARBA, SODANO Tommaso, LONGHI

*Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».*

---

**7.14**

MALABARBA, SODANO Tommaso, LONGHI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il livello scientifico e la qualità dei servizi devono essere sottoposti a periodica verifica da parte delle Regioni, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità».

---

**7.0.1**

TONINI, MASCIONI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Osservatorio)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute istituisce con proprio decreto un Osservatorio che analizzi l'impatto sociologico e psicologico del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo».

---

**Cap. 1**

MALABARBA, SODANO Tommaso, LONGHI

*Al capo III, sostituire la rubrica con la seguente: «Tutela del nato».*

---

**Art. 8.****8.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso, LONGHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - *(Stato giuridico del nato)*. – 1. Il nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita è figlio legittimo o acquista lo stato di figlio riconosciuto dalla madre o, ai sensi del codice civile, dalla coppia che vi abbia fatto ricorso, anche al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, qualora risulti prova espressa della richiesta di accesso alle tecniche e della volontà di riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore».

---

**8.2**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le disposizioni dell'articolo 6».

---

**8.3**

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA, CARELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita acquistano lo stato di figli legittimi dei coniugi o di figli riconosciuti della coppia di conviventi che hanno espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le previsioni dell'articolo 6».

---

**8.4**

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

*Al comma 1, sostituire le parole: «hanno lo stato di» con la seguente: «sono».*

---

**8.5**

GABURRO

*Al comma 1, dopo le parole: «figli legittimi» sopprimere le seguenti: «o di figli riconosciuti».*

---

**8.6**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

*Al comma 1, dopo le parole: «di figli riconosciuti» aggiungere le seguenti: «della madre o».*

---

**8.7**

MALABARBA, SODANO Tommaso, LONGHI

*Al comma 1, dopo le parole: «i figli riconosciuti» aggiungere le seguenti: «della donna o».*

---

**8.8**

DATO, D'AMICO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ogni individuo ha diritto a conoscere la propria identità genetica entro i limiti previsti dalla presente legge. Per i minori nati da fecondazione eterologa l'identità genetica è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura».

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2003

**213<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene l'ingegner Giacinto Mazzuca, ispettore centrale dell'ANAS S.p.A, con competenza per le zone del Mezzogiorno, accompagnato dalla dottoressa Lancetti.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione dell'Ispettore centrale dell'ANAS S.p.A. con competenza per le zone del Mezzogiorno**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 3 aprile scorso.

L'ingegner MAZZUCA fa presente che il compartimento dell'ANAS con competenze nel settore del Mezzogiorno si è interessato delle frane, dell'innalzamento dei fiumi e degli altri fenomeni del dissesto idrogeologico che all'inizio dell'anno hanno coinvolto le regioni Molise, Basilicata

e Puglia ed in misura più limitata le regioni Campania, Calabria e Sicilia. Per quanto attiene alla regione Basilicata, i danni maggiori si sono registrati a causa dell'innalzamento del fiume Basento e di altri fiumi che, rompendo gli argini, hanno dilagato su diverse sedi stradali di competenza dell'ANAS. Il compartimento di Potenza ha peraltro previsto una serie di interventi per un importo complessivo di circa 6,5 milioni di euro. Con riferimento alla regione Molise, si sono verificati danni analoghi che hanno colpito soprattutto l'area industriale di Termoli che è stata completamente allagata. A tale situazione ha contribuito non solo l'eccezionale livello delle precipitazioni, ma anche il superamento del livello di guardia dell'invaso di alcune dighe. Nella stessa zona, peraltro, si sono verificati danni anche sulla variante di Termoli oltre che scoscendimenti in alcune scarpate. Sono stati di conseguenza attivati interventi di messa in sicurezza ed interventi di somma urgenza per un importo di circa 900.000 euro, mentre sono state predisposte ulteriori misure di ripristino - ancora da definire sotto i profili progettuali e finanziari - per una spesa complessiva di circa 34 milioni di euro.

Anche la regione Puglia, in particolar modo nella provincia di Foggia, ha sofferto danni dovuti ad allagamenti, frane, colate di fango, sversamento di materiali. Si tratta di una serie di eventi che rappresentano il risultato finale del fenomeno del dissesto idrogeologico, ma che hanno una notevole ricaduta negativa tanto sull'ANAS quanto sugli utenti. Un ulteriore effetto derivante dal dissesto idrogeologico ha poi interessato il complesso delle opere idrauliche necessarie per lo smaltimento delle acque nelle scarpate stradali, come cunette, fosse di guardia e tombini. Infatti tali strutture oltre ad essere previste devono essere sempre tenute in condizioni di pulizia ed efficienza, anche se spesso l'ostruzione dei corsi d'acqua limita la capacità di tali opere. Ciò è appunto accaduto nella zona di collegamento tra Termoli e Cerignola oltre che in altre sedi stradali.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE chiede all'ingegner Mazzuca se la situazione da lui da ultimo ricordata sia dipesa soltanto dalla eccezionalità degli eventi atmosferici oppure da inadempienze del personale tenuto alla manutenzione delle opere idrauliche.

L'ingegner MAZZUCA, rispondendo al quesito del senatore Moncada Lo Giudice, fa presente che vi è un concorso di cause, rappresentate oltre che dai livelli eccezionali di precipitazioni, anche da inadempienze a carico del personale. Per quanto concerne quindi la situazione complessiva registratasi in Puglia sono state stimate spese per circa 15 milioni di euro, mentre in Campania sono stati attivati due interventi di somma urgenza per un valore di circa 200.000 euro. In conclusione, da un punto di vista economico, nelle regioni coinvolte dai fenomeni del gennaio scorso, risultano già spesi circa 3,7 milioni di euro, mentre sono stati predisposti interventi per un importo complessivo di circa 55 milioni di euro.



Il senatore MONCADA LO GIUDICE chiede se in presenza di eventi eccezionali vengono adottate procedure particolari e straordinarie.

Il senatore PONZO ritiene utile che l'ingegner Mazzuca precisi quali eventuali interventi di prevenzione sono di competenza dell'ANAS.

Il presidente NOVI ricorda che in una precedente audizione, la Commissione ebbe modo di apprendere che erano stati finanziati svariati interventi straordinari che però non hanno trovato ancora compimento non solo per la limitatezza delle risorse ma anche per la presenza di una legislazione frenante che non consente di attivare le misure preventive con la stessa efficacia delle misure ripristinatorie. In particolare, sembrerebbe necessario un periodo di tempo di circa due anni per l'attivazione delle misure preventive.

L'ingegner MAZZUCA fa presente al senatore Moncada Lo Giudice che in questi casi vengono adottate le ordinarie procedure di gara, anche se con termini abbreviati. Inoltre, gli affidamenti diretti ad imprese selezionate si effettuano soltanto per interventi di somma urgenza, attivabili in caso di grave pericolo. Per quanto attiene poi al quesito formulato dal senatore Ponzo, osserva che in diverse regioni, come in Molise, le condizioni geologiche sono talmente scadenti da rendere assai difficile una prevenzione del dissesto idrogeologico che, in ogni caso, investe a monte una serie di opere che sono non solo lontane geograficamente, ma anche di competenza di autorità diverse dall'ANAS, la quale, invece, ha una potestà di prevenzione sulle strade che gestisce. Con riferimento poi al tema sollevato dal presidente NOVI è indubbio che nella legislazione vigente sono presenti elementi frenanti connessi all'assolvimento di taluni adempimenti necessari nel campo della progettazione, dell'appalto e della esecuzione delle opere. Lo svolgimento di tutte queste fasi comporta un certo periodo di tempo soprattutto per la costruzione di nuove opere che richiedono la consultazione degli enti locali, le gare d'appalto, i pareri urbanistici e le procedure di valutazione di impatto ambientale. Per gli interventi di messa in sicurezza, invece, il compartimento prepara la progettazione e predispone i capitolati a cui segue poi l'attivazione dei finanziamenti e lo svolgimento delle gare con la successiva consegna dei lavori, in un periodo di circa tre mesi.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE chiede all'ingegner Mazzuca se esistono organismi o sedi attraverso le quali l'ANAS si pone in contatto con le autorità di zona e di bacino al fine di verificare quali opere preventive possono essere realizzate. Soprattutto sarebbe utile apprendere se tali strutture di coordinamento e di collegamento svolgono riunioni periodiche affinché venga monitorato lo stato dei luoghi.

L'ingegner MAZZUCA osserva che il coordinamento di cui ha fatto cenno il senatore Moncada Lo Giudice è operativo a livello decentrato tra

i compartimenti dell'ANAS e le strutture regionali che spesso infatti interloquiscono in modo costruttivo. Del resto, la propria esperienza professionale in alcune regioni italiane conferma che si verificano tali scambi di idee proprio per prevenire problemi determinati da fenomeni di dissesto idrogeologico. Tuttavia, non risulta che esistano organismi deputati a questo fine specifico, anche se è ovvio che le regioni e le strutture periferiche dell'ANAS, per quanto di rispettiva competenza, sono in stretto contatto.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato l'ingegner Mazzuca, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2003

79ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
GRECO

*Interviene il ministro per le politiche comunitarie Rocco Buttiglione.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, e della direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (n. 214)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento: osservazioni favorevoli con rilievi alla 9ª Commissione)

Il presidente GRECO introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che dà attuazione alla direttiva 1999/74/CE, relativa alle norme minime per la protezione delle galline ovaiole, ed alla direttiva 2002/4/CE, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole. Illustra poi sinteticamente il contenuto dei singoli articoli, rilevando la necessità di un pronto recepimento in quanto il termine previsto è scaduto e l'Italia ha ricevuto una lettera di messa in mora da parte della Commissione. Condividendo i rilievi di merito formulati dalla Conferenza Stato-Regioni nel suo parere del 27 marzo 2003, non ritiene sussistano particolari problemi di compatibilità con la normativa comunitaria.

La senatrice DONATI evidenzia come la direttiva sia volta a fornire un punto di equilibrio tra le esigenze della produzione e le esigenze di tutela degli animali, connesse queste ultime a esigenze di tutela della salute dell'uomo. Avrebbe pertanto ritenuto più opportuno che la Commissione

competente a fornire il parere al Governo fosse la Commissione sanità piuttosto che la Commissione agricoltura. Inoltre, a suo avviso sarebbe stato opportuno che anche la Commissione giustizia fosse interpellata sulla congruità del sistema sanzionatorio.

Sul merito del provvedimento si sofferma sull'articolo 3, comma 1, lettera a), a mente del quale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietato costruire o mettere in funzione per la prima volta le gabbie di cui al punto 1 dell'allegato C. Tale divieto, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, dello schema non si applica nel caso in cui sia provato che le gabbie di cui al punto 1 dell'allegato C) sono state commissionate prima del 31 dicembre 2002. Ritiene che sul punto ci sia stata una sostanziale violazione della direttiva – tra l'altro utilizzando un termine poco chiaro quale il termine «commissionare» – in tal modo risultando paralizzata, almeno in parte, l'efficacia del divieto previsto dall'articolo 3. Chiede pertanto che il comma 5 dell'articolo 8 venga eliminato.

Il presidente GRECO non ritiene opportuna l'eliminazione del comma 5, in quanto andrebbe in senso contrario alle esigenze dei piccoli produttori. D'altra parte l'esigenza di non rendere a tempo indeterminato la deroga al divieto di cui la senatrice Donati chiede l'eliminazione è già implicitamente assicurata dal fatto che le gabbie siano state commissionate prima del 31 dicembre 2002; ciò che attribuisce al fatto una data certa.

La senatrice DONATI insiste nella sua richiesta, rimarcando come la direttiva preveda che a partire dal 1° gennaio 2003 le gabbie debbano essere conformi al modello indicato. Ne conseguirebbe la contrarietà alla direttiva del divieto, il quale legittima la perdurante utilizzazione di gabbie non conformi alla direttiva.

Si sofferma quindi sull'allegato C, lettera a), dello schema, il quale include, nel computo dello spazio totale a disposizione di ciascuna gallina per il movimento, calcolata in misura pari a 550 centimetri quadrati, anche la superficie occupata dalla bandina salvauova. A suo avviso la superficie occupata dalla bandina salvauova non dovrebbe essere computata nello spazio calpestabile. La direttiva infatti prevede per ogni gallina uno spazio adeguato per il movimento. Da questo punto di vista la senatrice Donati richiama l'articolo 13, comma 2, della direttiva, che legittima gli Stati membri ad offrire una normativa più rigorosa quanto ai requisiti di tutela, ma non il contrario.

Ancora, con riferimento all'allegato C, ritiene che la lettera e) sia indeterminata, in quanto non indica con la dovuta chiarezza il grado di pendenza del pavimento.

Infine, si sofferma sul regime sanzionatorio, ritenendolo inadeguato al complessivo assetto economico-produttivo coinvolto dallo schema in oggetto. In particolare, si sofferma sull'articolo 7, comma 2, che consente la sospensione della sanzione nel caso di successiva osservanza delle disposizioni. Ritiene che ciò costituisca un premio per l'allevatore che non ha rispettato le norme.

Il presidente GRECO non ritiene che l'ultimo rilievo sia ricompreso nelle attribuzioni della Giunta. Propone, tuttavia, che nella premessa alle osservazioni sia contenuto un richiamo alla valutazione della congruità del sistema sanzionatorio.

Il senatore MURINEDDU giudica inadeguati sia la direttiva sia lo schema di decreto, in quanto non sembrano tutelare la salute della gallina, strumentale ad una maggiore tutela della salute dell'uomo. Ritiene opportuno che ci debba essere un limite temporale per lo stazionamento delle galline all'interno delle gabbie, superato il quale dovrebbe essere loro consentito di muoversi liberamente. Altrimenti le maggiori possibilità di malattie derivanti da un innaturale allocazione potrebbero essere incoerenti con le finalità della direttiva. Al riguardo, richiamandosi alla norma di salvaguardia prevista dalla direttiva all'articolo 13, comma 2, chiede di modificare il decreto in senso più favorevole alla libertà di movimento.

Il senatore MANZELLA condivide le osservazioni dei senatori Donati e Murineddu. Ricorda di aver partecipato in qualità di parlamentare europeo ai lavori preparatori della direttiva, insistendo molto affinché fossero approvate norme attente alle esigenze di tutela dei consumatori, previste ora in generale anche dall'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000.

Il senatore BASILE ritiene che la direttiva vada nella direzione emersa in sede di Unione europea, che ha come obiettivo la tutela del benessere degli animali, strumentale alla tutela della salute e del benessere dell'uomo. Per quanto riguarda le osservazioni della senatrice Donati ritiene, da un lato, corretta l'assegnazione alla Commissione agricoltura, dall'altro, che la deroga di cui all'articolo 8, comma 5, garantisca impegni già assunti.

Il senatore BEDIN si attiene a quanto già sostenuto dalla senatrice Donati. Osserva, peraltro, che la tutela della sicurezza alimentare, della salute umana e la protezione dei consumatori siano politiche da perseguire con coerenza. Suggerisce di prevedere multe e incentivi economici volti a promuovere una produzione di qualità, in modo tale da stimolare la concorrenza nel settore.

Il senatore SANZARELLO ritiene che il provvedimento vada nella giusta direzione di coniugare le esigenze di tutela dei consumatori con le esigenze della produzione.

La senatrice DE ZULUETA esprime un giudizio cauto sul provvedimento, sottolineando la non perfetta congruità alla direttiva della normativa di recepimento.

Il presidente GRECO, a conclusione del dibattito, richiamando l'opportunità di valutare la congruità del sistema sanzionatorio, formula una proposta di osservazioni favorevoli, rilevando tuttavia che nell'allegato C, lettera a), dalla superficie della gabbia a disposizione delle galline per il movimento, calcolata in misura pari a 550 centimetri quadrati, debba essere esclusa la superficie occupata dalla bandina salvauova, e che al comma 5 dell'articolo 8, dopo «31 dicembre 2002» sia aggiunto «e fornite entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Il senatore GIRFATTI concorda.

Il senatore BEDIN e la senatrice DONATI si astengono.

Accertato il prescritto numero dei senatori, la Giunta dà mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in titolo secondo quanto emerso dal dibattito.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2003 (COM (2002) 590 def.) e programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003 (15881/2)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento: approvazione del doc. XXIV, n. 10)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile 2003.

Il presidente e relatore GRECO illustra la seguente proposta di risoluzione che tiene conto dei rilievi e delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, anche alla luce dell'esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc.* LXXXVII, n. 3):

La Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato,

a) a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2003 (COM (2002) 590 def.) e del Programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003 (15881/2), presentato congiuntamente dalla Presidenza greca e italiana;

b) considerati condivisibili i tre obiettivi che la Commissione europea ha individuato per il 2003, ossia un'Europa allargata, l'ampliamento della zona di stabilità e sicurezza e il rilancio di un'economia sostenibile e solidale;

c) considerate condivisibili le quattro principali linee politiche del Programma operativo del Consiglio per il 2003, ossia la sfida dell'allargamento e della riforma istituzionale dell'Unione; il rinvigorismento della coesione economica e sociale; lo sviluppo dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel

mondo, così che essa possa divenire un attore capace di garantire stabilità nel mondo globalizzato;

d) vista la Risoluzione approvata il 28 novembre 2001 in vista del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, con la quale veniva dato pieno sostegno all'obiettivo della costruzione politica dell'Europa e ribadito il ruolo di Paese «federatore» storicamente svolto dall'Italia, al fine di pervenire alla costituzione di una Federazione di Stati nazione;

e) visto l'Ordine del giorno approvato il 7 maggio 2002 in occasione della votazione finale del disegno di legge di ratifica del Trattato di Nizza;

f) vista la Dichiarazione finale del IV Forum parlamentare euromediterraneo tenutosi a Bari il 17 e 18 giugno 2002;

g) considerate le conclusioni del Consiglio europeo di Copenhagen del 12 e 13 dicembre 2002 che ha rappresentato il momento di sintesi del processo di allargamento dell'Unione europea e che indica l'allargamento come «il superamento dell'eredità del conflitto e della divisione in Europa»;

h) valutato che nel Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003, al punto 30 della Dichiarazione finale, sono state invitate la Commissione, la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali «ad esaminare eventuali iniziative a sostegno dei grandi progetti infrastrutturali nei trasporti, nell'energia e nelle telecomunicazioni nell'Europa sud-orientale e, in particolare, nei paesi dei Balcani occidentali, in cooperazione con tutti i paesi interessati»;

i) ritenendo che in un'Europa a 25 appare ancora più evidente l'esigenza di sviluppare reti transeuropee e forme integrate di trasporto, nel pieno rispetto dell'ambiente e della sicurezza, e che appare necessario porre grande attenzione alla questione dei valichi e dei corridoi, per garantire all'Italia una piena integrazione nel sistema dei trasporti continentali e per offrire all'Unione un ponte verso le aree strategiche dell'area mediterranea;

j) valutato che l'allargamento ai paesi dell'Est potrebbe determinare la perdita di ingenti risorse finanziarie per l'Italia, quale conseguenza inevitabile, *rebus sic stantibus*, dei criteri di assegnazione dei fondi strutturali;

k) esprimendo vivo apprezzamento per le soluzioni che si stanno raggiungendo in seno alla Convenzione sul futuro dell'Unione europea e nei suoi gruppi di lavoro;

l) tenuto conto delle informazioni ottenute e dello scambio di vedute con i rappresentanti del Governo e del Parlamento europeo acquisite nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea e apprezzati gli intendimenti relativi alla politica estera, di sicurezza e difesa comune, nonché quelli relativi alla politica agricola comune;

m) acquisiti i pareri delle Commissioni permanenti;

impegna il Governo:

1) a sostenere l'attività della Convenzione nella ricerca di un assetto istituzionale che coniughi l'esigenza dell'efficienza con quella di una piena legittimità democratica e che garantisca rapidità di azione all'Unione attraverso la generalizzazione della procedura di codecisione e del voto a maggioranza qualificata in Consiglio, salvo determinate eccezioni di carattere costituzionale;

2) a sostenere con forza la realizzazione di una politica estera, di sicurezza e di difesa comune su base collettiva, con un'articolazione istituzionale che garantisca una visibile ed autorevole presenza dell'Unione sulla scena internazionale anche attraverso la creazione di un ministro degli esteri dell'Unione;

3) ad assicurare un costante e puntuale adempimento degli obiettivi fissati nel programma strategico di Lisbona sulla base degli indicatori strutturali in esso indicati;

4) a proseguire l'attuazione del piano di azione contro il terrorismo, adottato in seguito agli eventi dell'11 settembre, in particolare, migliorando la posizione operativa dell'EUROPOL, attraverso la sua partecipazione alle indagini nazionali e, conservando il controllo parlamentare, attraverso un maggiore contributo da parte degli Stati membri, nonché a consentire che sia data effettiva attuazione al programma dell'Unione europea per la migliore cooperazione fra gli Stati membri riguardo alle minacce terroristiche che comportano l'uso di mezzi non convenzionali;

5) a consolidare lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare, con riferimento alla lotta al terrorismo, alle azioni di contrasto dell'immigrazione clandestina, alla gestione comune delle frontiere esterne, alla politica attiva di sostegno e di rapporti con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori, all'accelerazione della produzione normativa in materia di asilo ed immigrazione;

6) ad affermare con forza nell'area mediterranea i valori della democrazia, della pace e dell'equilibrio, attraverso un'attività di coinvolgimento dei paesi della sponda sud del mediterraneo nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, migliorando la cooperazione, rafforzando gli investimenti, assicurando una maggiore efficacia del Programma Meda, rinnovando l'impegno per la costituzione della Banca Euromediterranea, valorizzando le iniziative Leader e rilanciando il processo di Barcellona nel suo complesso, anche per il tramite delle comunità regionali e locali;

7) a garantire che il processo di allargamento dell'Unione europea avvenga secondo le procedure e nei termini già programmati;

8) a promuovere la riconsiderazione dei criteri adottati per determinare quali regioni inserire nell'obiettivo 1, valorizzando, oltre il riferimento al Prodotto interno lordo anche i parametri dell'alto tasso di disoccupazione e delle carenze infrastrutturali, nonché ad attivarsi affinché gli interventi nei Paesi di nuova adesione siano incentrati sulla realizzazione



di infrastrutture piuttosto che su sussidi, al fine di evitare forme di concorrenza improprie;

9) a valorizzare, nell'ambito della politica agricola comune in un'Europa allargata, le esigenze dell'agricoltura mediterranea e dello sviluppo rurale, promuovendo altresì un'agricoltura multifunzionale e di qualità rispondente alle esigenze dei consumatori, al fine di compensare la maggiore attenzione che in sede di riforma verrà data alle produzioni agricole continentali, preponderanti nei dieci Paesi che il primo maggio 2004 dovrebbero far parte dell'Unione;

10) ad operare per una rideterminazione dei criteri per l'assegnazione delle quote di produzione nelle organizzazioni comuni di mercato, fra cui principalmente quelli relativi alle quote latte, per l'Italia risultando essenziale un aumento delle stesse, al fine di coprire il fabbisogno nazionale;

11) a insistere affinché l'Agenzia europea sulla sicurezza alimentare abbia sede nella città di Parma, con la eventuale subordinata ipotesi di condividere la localizzazione, in condizioni di parità, con altra città europea;

12) a promuovere delle efficaci politiche di sviluppo infrastrutturale, per garantire la libertà di circolazione e la piena realizzazione del mercato interno e, in particolare, per promuovere in Italia il potenziamento delle infrastrutture, con particolare riferimento a quelle viarie e di collegamento del corridoio 5, che dovrà passare al di sotto della catena alpina, e soprattutto al corridoio 8, la cui realizzazione dovrà riequilibrare gli effetti del processo di allargamento ad Est, collegando l'Italia con i Paesi dell'area balcanica e mediterranea;

13) ad avviare iniziative volte a promuovere, nel quadro del Piano di azione e-Europe 2005, la diffusione di massa di forme applicative delle nuove tecnologie, quali le comunicazioni mobili di terza generazione, la televisione digitale e la banda larga necessaria per lo sviluppo di Internet ad alta velocità;

14) ad affrontare con estremo rigore i problemi derivanti dalla morfologia del territorio alpino, assicurando che le misure relative alla circolazione dei veicoli pesanti siano coerenti con i principi del mercato unico e non pregiudichino la competitività dei trasporti italiani.

Il ministro BUTTIGLIONE esprime vivo apprezzamento sulla proposta di risoluzione illustrata dal presidente Greco. Si sofferma peraltro sul punto 8 della risoluzione, chiedendo che venga riformulato in modo tale da non vincolare eccessivamente il margine di manovra Governo al tavolo delle trattative. Ritene, infatti, che il riferimento all'alto tasso di disoccupazione possa costituire un parametro troppo stringente. Propone pertanto la seguente modifica dell'intero punto 8: «a garantire che i nuovi criteri per la determinazione delle regioni da inserire nell'obiettivo 1 non producano uno svantaggio indebito per le regioni del Mezzogiorno mediterraneo. Non sarebbe giusto che queste regioni siano chiamate a sopportare la parte maggiore dei costi dell'allargamento».

La senatrice DONATI esprime apprezzamento sulla proposta di risoluzione. Propone, peraltro, relativamente al punto 12, di eliminare il particolare riferimento alle infrastrutture viarie, considerato che in riferimento al corridoio 5 i due progetti attualmente in atto in ambito comunitario concernono infrastrutture ferroviarie. In tal modo risulterebbe evidenziata l'importanza di una politica globale in tema di infrastrutture.

Il senatore BEDIN, esprimendo apprezzamento e preannunciando il proprio voto favorevole, condivide la modifica proposta dal Ministro. Dichiarando poi di condividere appieno le linee guida della risoluzione. Osserva, inoltre, che, per quanto riguarda le politiche economiche, sarebbe stato utile inserire alcuni spunti. Sui temi della politica economica auspica si abbia in seguito un dibattito e un confronto sui contenuti. Rimarca, infine, l'importanza che attribuisce alla priorità dello sviluppo di reti transeuropee di trasporto.

Il ministro BUTTIGLIONE osserva, a questo proposito, come emerga una sostanziale coerenza dei contenuti della proposta di Risoluzione con gli indirizzi espressi dal Governo.

Il senatore BASILE si sofferma sui fondi strutturali affermando come siano necessari degli indicatori attendibili per l'assegnazione.

Il senatore MANZELLA preannuncia il proprio voto favorevole soffermandosi in particolare su due punti. Il primo relativo al punto 3 della risoluzione, dedicato alla strategia di Lisbona – centrale nelle politiche di sviluppo dell'Unione – relativamente al quale formula l'auspicio che i 107 indicatori strutturali da essa richiamati siano sempre tenuti in considerazione. Il secondo relativo ai punti 4 e 5, sui quali esprime un sostanziale accordo, manifestando nel contempo perplessità su alcuni atteggiamenti e posizioni, talvolta non condivisibili, tenuti in alcune circostanze dal Ministro della Giustizia.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Ciccanti e Girfatti, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta, all'unanimità, approva la proposta di risoluzione, illustrata dal relatore, con le modifiche segnalate dal ministro Buttiglione e dalla senatrice Donati. La proposta di risoluzione prende il numero XXIV n. 10.

**Schema di decreto legislativo per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (n. 209)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore CICCANTI introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che fissa le modalità tecniche per recepire la decisione

della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Tale sentenza era stata recepita in parte nell'articolo 21 della legge comunitaria per il 2001, la quale ultima aveva delegato il Governo a prevedere, sempre in ossequio alla predetta decisione, una disciplina chiara circa le competenze richieste alle persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi all'interno dell'impresa. Illustra poi sinteticamente il contenuto degli articoli dello schema, osservando in particolare che sarebbe auspicabile una maggiore aderenza dello schema alle previsioni dell'articolo 7 della direttiva comunitaria n. 89/391, nella parte in cui distingue tra «capacità» dei lavoratori designati per i Servizi di protezione e prevenzione interna (con esplicito riferimento all'esperienza professionale maturata nel servizio reso, a prescindere dal titolo di studio) e «attitudine» dei designati per i Servizi di protezione e prevenzione esterni (con riferimento, invece, alla connotazione professionale idonea a gestire tutte le tipologie di rischio).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o similare**

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2003

I COMITATO

**Sui collaboratori e sui testimoni di giustizia**

**Riunione n. 5**

*Presidenza del Coordinatore*  
deputato Giannicola SINISI

*La riunione inizia alle ore 14,10 e termina alle ore 14,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2003

**194<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino ed il sottosegretario di Stato per il lavoro e le  
politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**(776-B/bis) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001**, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 10 aprile 2003, a norma dell'articolo 74 della Costituzione

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere sul testo non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; parere sugli emendamenti in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore GRILLOTTI riferisce, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, segnalando in primo luogo i commi 1 e 3 dell'articolo 14 (oggetto dei rilievi del Presidente della Repubblica di cui al Doc. I, n. 4), in merito ai quali le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento hanno reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto ritenuti suscettibili di comportare maggiori oneri privi della necessaria copertura finanziaria. Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che le proposte 14.1, 14.5, 14.2 e 14.6 sopprimono le disposizioni oggetto dei suddetti rilievi, mentre l'emendamento 14.8 reca una formula di copertura non idonea a coprire gli oneri derivanti dalla costituzione della nuova area contrattuale autonoma ivi prefigurata; gli emendamenti 14.3 e 14.4 ampliano inoltre la portata delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 14, determinando nuovi ulteriori oneri che non appaiono quantificati né coperti. Non ha infine osservazioni sugli emendamenti 14.9 e 14.7.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO formula avviso contrario sui commi 1 e 3 dell'articolo 14, richiamando le motivazioni già esposte al riguardo nelle precedenti letture, mentre, per quanto riguarda gli emendamenti, esprime avviso favorevole sulle proposte 14.1, 14.5, 14.2 e 14.6 e si dichiara contraria su quelle restanti, in quanto ritenute suscettibili di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Sottocommissione, preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, su proposta del presidente AZZOLLINI, conferisce mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 14.1 e 14.5, nonché degli emendamenti 14.2 e 14.6, rispettivamente soppressivi dei commi 1 e 3 dell'articolo 14. Esprime, infine, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 14.8, 14.3 e 14.4 e parere di nulla osta sui rimanenti emendamenti.».

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche da effettuarsi per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta (n. 219)**

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI invita il Governo a fornire i chiarimenti già richiesti circa la non onerosità delle attività di rilevamento dell'ISTAT sugli alberi da frutta previste dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO comunica che l'ISTAT ha precisato, con apposita nota, che la rilevazione da esso svolta nel corso del 2002 in attuazione della direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (indagine sulla struttura e sulle produzioni delle principali coltivazioni legnose agrarie, inserita nel Programma statistico nazionale 2002-2004 con il codice IST-01368), non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto già gravante sul bilancio dell'Istituto. Inoltre, anche se l'indagine viene svolta con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome, tuttavia, in base al protocollo d'intesa stipulato nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, per la sua realizzazione non è previsto alcun finanziamento aggiuntivo, né a carico delle Regioni e delle Province autonome, né a carico del bilancio dello Stato. Ciò vale anche per la rilevazione dei dati prevista dall'articolo 4 del provvedimento in esame (da trasmettere a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali), in quanto tali informazioni sono desumibili da dati stati-

stici già disponibili nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

La Sottocommissione, preso atto delle precisazioni del Sottosegretario Maria Teresa Armosino, su proposta del PRESIDENTE, conferisce mandato al relatore ad esprimere osservazioni favorevoli.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 (n. 208)**

(Osservazioni alle Commissioni 12<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di martedì 6 maggio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce in primo luogo le considerazioni già espresse sul provvedimento nella precedente seduta e risponde, quindi, ai rilievi formulati dal relatore. Per quanto concerne l'articolo 33, sulla copertura delle spese, evidenzia che le tariffe ivi previste sono fissate sulla base del costo effettivo, previamente determinato, dei servizi da erogare a favore del richiedente, come risulta, peraltro, dai riferimenti fatti dal medesimo articolo alle norme riguardanti le attività da espletare in base al provvedimento in esame. Tali tariffe vanno inoltre versate, come indicato dal comma 2, lettera *a*), dell'articolo 5 del testo, all'atto del ricevimento della notifica da parte dell'Autorità competente. Ciò corrisponde, altresì, a quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 39 del 2002, secondo cui le tariffe a carico degli interessati sono predeterminate e pubbliche. Per quanto concerne, poi, il comma 4 dell'articolo 5, riferito all'adozione di misure volte a porre termine all'emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e alla bonifica dei siti interessati, precisa che esso riguarda i provvedimenti amministrativi da adottare a tal fine, e che le misure previste nello stesso comma, stabilite dall'Autorità competente, sono, a norma delle vigenti disposizioni, a carico dei responsabili delle emissioni di OGM. Con riferimento al comma 4 dell'articolo 22, concernente la realizzazione di attività di ricerca, fa presente che esso si limita semplicemente a precisare le modalità di svolgimento di tali attività, mentre, per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 30, che disciplina l'istituzione di un registro informatizzato, sottolinea che l'apposizione della clausola di invarianza ha lo scopo di precisare che l'Amministrazione competente deve attuare le relative disposizioni con le risorse tecniche, strutturali ed umane esistenti, considerando comunque che l'attività in questione comporta unicamente l'annotazione e i relativi aggiornamenti delle localizzazioni degli OGM in un apposito registro informatico.

Il senatore CADDEO ritiene che la relazione del Governo non chiarisca sufficientemente le modalità di copertura degli oneri recati dal provvedimento; per quanto concerne l'articolo 33, in particolare, si associa all'osservazione del relatore circa l'opportunità di acquisire una quantificazione verificata dei relativi oneri, che dimostri la congruità del meccanismo di compensazione interna adottato nel provvedimento. Per quanto riguarda poi le attività previste dal comma 4 dell'articolo 22, osserva che, in base a tale norma, risultano a carico della pubblica amministrazione, oltre alle attività di ricerca, anche quelle di monitoraggio e controllo, che determinano anch'esse nuovi oneri, sulla cui copertura il Governo non ha, a suo avviso, fornito adeguati chiarimenti. Anche il registro informatico da istituire ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 sembra comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, contrariamente a quanto dichiarato dal Governo.

Il senatore MORANDO evidenzia che le precisazioni del Governo non rispondono adeguatamente alle osservazioni del relatore, in particolare per quanto concerne le modalità di copertura degli oneri. Con riferimento alla relazione introduttiva allo schema di decreto, ritiene che eventuali osservazioni sul riferimento alla possibilità ivi enunciata di far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento delle pubbliche amministrazioni con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione, opzione preclusa dal disposto dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, non risolve il problema sostanziale, in quanto gli adeguamenti cui sono tenute le pubbliche amministrazioni risultano comunque onerosi e pongono quindi un problema di copertura finanziaria, del quale il Governo è, a suo avviso, ben consapevole. Sottolinea quindi il rischio, qualora non si tenga conto di tali aspetti, di avallare un provvedimento suscettibile, nel prosieguo del suo iter, di eventuali censure proprio sotto il profilo della copertura finanziaria, come già accaduto recentemente per il disegno di legge n. 776-B-bis, oggetto del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica. Rileva quindi l'assoluta necessità, oltre ai rilievi sulla suddetta ipotesi, che viola formalmente la legge di contabilità, di acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, che attesti e quantifichi i maggiori oneri, dimostrando che essi possano effettivamente essere coperti con il meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 33. Ritiene poi che dalle disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 derivino certamente maggiori spese, in quanto è prevista un'adozione «immediata» di misure per contrastare le emissioni degli OGM, la cui rilevazione è però un'attività tecnicamente molto complessa e costosa. Alla luce di tali considerazioni, qualora la Sottocommissione, pur in mancanza della relazione tecnica già sollecitata, ritenga comunque di votare nella seduta in corso, preannuncia il proprio voto contrario all'espressione di osservazioni favorevoli sul provvedimento in esame.

Il presidente AZZOLLINI, pur comprendendo le riserve e le osservazioni formulate dal senatore Morando, sottolinea tuttavia la necessità di



concludere nella seduta odierna l'esame del provvedimento per l'imminente scadenza del termine assegnato. Invita, tuttavia, il sottosegretario Maria Teresa Armosino a fornire ulteriori elementi conoscitivi, che consentano alla Commissione di concludere l'esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO preannuncia la trasmissione degli elementi di quantificazione richiesti per una più puntuale informazione della Commissione.

Il PRESIDENTE, alla luce dell'impegno assunto dalla rappresentante del Governo, e tenuto tuttavia conto delle considerazioni emerse nel dibattito, propone di conferire mandato al relatore ad esprimere osservazioni del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, osservando che esso non è corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, nonostante l'esigenza di esporre gli elementi di quantificazione che consentono di assicurare che agli oneri derivanti dalla sua attuazione si possa far fronte con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, preso atto, al riguardo, degli impegni assunti dal Governo a trasmettere alla Commissione adeguate informazioni, nel presupposto, inoltre, che le spese derivanti dalle misure di cui all'articolo 5, comma 4, vengano poste a carico dei responsabili delle emissioni di OGM, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli a condizione che all'attuazione del provvedimento non si faccia fronte con le ordinarie risorse di bilancio delle amministrazioni interessate».

La Sottocommissione approva, quindi, a maggioranza, la proposta del Presidente.

*(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 aprile.

Il relatore NOCCO osserva che si tratta degli emendamenti 1.1000, 1.2000, 1.3000, 2.1000, 3.1000, 5.1000, 6.1000, 6.0.1000, 7.1000, 9.1000, 10.1000, 11.1000 e 12.1000 al disegno di legge recante – tra l'altro – delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Per quanto di competenza, relativamente ai profili di copertura, segnala che gli emendamenti 1.1000 e 3.1000, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, comportano maggiori oneri senza tuttavia indicare le risorse con cui farvi fronte. In merito ai profili della quantificazione, con riferimento all'emendamento 1.1000, concernente la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, fa poi presente che gli oneri connessi derivano sia

dall'accesso alle funzioni di secondo grado e di legittimità, disposto anticipatamente rispetto all'attuale disciplina (lettera *a*), numero 11, lettere *h*) e *j*)), sia dai concorsi banditi per la copertura delle rispettive vacanze nei posti tra funzione requirente e giudicante, il cui ammontare è commisurato al numero dei partecipanti. Per quanto concerne il primo aspetto osserva, come indicato dal Servizio del bilancio, che si tratta di posti vacanti che, in mancanza delle nuove norme, sarebbero stati comunque attribuiti in base al decorso del tempo. A differenza di quanto indicato nella relazione tecnica, ai fini della corretta quantificazione degli oneri, sarebbe tuttavia necessario avere indicazioni sulla differenza, per ciascun anno, tra i posti che si mettono a concorso e quelli che sarebbero stati conferiti a seguito del raggiungimento delle soglie di anzianità di servizio, in quanto quest'ultimo rappresenta il presupposto sul quale è parametrato lo stanziamento di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto attiene, poi, ai concorsi per il passaggio tra funzione requirente e giudicante, fa presente che le lettere *h*), *j*), *m*) e *n*) del medesimo numero 11 introducono un meccanismo di copertura dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado e di legittimità, attraverso il bando di appositi concorsi. La copertura integrale dei posti vacanti in ciascuna funzione è, in via astratta, assicurata annualmente dal suddetto meccanismo automatico di determinazione dei posti da bandire. Tuttavia, tale automaticità comporta, ad esempio, che il passaggio di alcuni giudici dalla funzione giudicante a quella requirente, al fine di coprire i posti vacanti, determina inevitabilmente vacanze di organico nella funzione giudicante stessa per l'anno successivo e, dunque, l'indizione di un concorso per ricoprire i posti che a loro volta sono stati resi disponibili. Sebbene, da un lato, una parte delle vacanze nella funzione giudicante sia compensata da un simmetrico meccanismo previsto per la funzione requirente, dall'altro, attualmente, una delle due funzioni non è svolta, e quindi il sistema previsto, nel suo complesso, comporta un numero di partecipanti potenziali estremamente elevato che rende la quantificazione dell'onere significativamente maggiore rispetto a quello indicato nella relazione tecnica. In particolare, poi, segnala, come indicato dal Servizio del bilancio e dalla Ragioneria generale dello Stato, che le parole «classe stipendiale» indicate nelle lettere *b*) e *c*) del numero 2, dovrebbero essere sostituite con le altre «classi di anzianità». Rileva, inoltre, una mancata corrispondenza tra il numero dei partecipanti ai concorsi per le funzioni di legittimità (che in una parte della relazione tecnica è indicato pari a 36, mentre in una successiva pari a 54), oltre ad una carenza di elementi idonei a valutare la congruità di tali stime. Per quanto attiene all'emendamento 3.1000, concernente l'istituzione della Scuola superiore delle professioni giuridiche e di altre tre sedi a competenza interregionale, segnala che la partecipazione ai corsi a titolo oneroso (ipotesi impiegata per la quantificazione dell'onere netto) non trova corrispondenza nel testo della proposta emendativa. In merito alle spese di funzionamento delle sedi decentrate, non risultano chiari i motivi in base ai quali esse sono state stimate pari a meno di un terzo di quella prevista per la sede centrale, né appare condivisibile l'ipo-

tesi che la retribuzione lorda dei docenti della scuola debba essere «almeno» 140 mila euro annui, in quanto, non trattandosi di un tetto di spesa, gli oneri che si prevede di sostenere restano indeterminati.

Osserva, infine, che la relazione tecnica non precisa, come segnalato dal Servizio del bilancio, di quanto personale aggiuntivo si necessiti in conseguenza dell'istituzione delle sedi della Scuola, limitandosi ad affermare che al funzionamento della stessa sarà destinato personale amministrativo già in servizio presso l'amministrazione giudiziaria, oppure, come previsto dall'emendamento, personale comandato da altre amministrazioni con risorse a carico del bilancio del Ministero della giustizia. Tale previsione sembra determinare che a fronte dei maggiori oneri del personale della Scuola si intenda far fronte a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio, contrariamente, quindi, alle modalità di copertura delle leggi di spesa indicate dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978. Con riferimento all'emendamento 6.0.1000, quindi, rileva l'opportunità di valutare se derivino effetti finanziari dalla lettera g), concernente la disciplina del periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico ed il ricollocamento in ruolo del medesimo anche in soprannumero, in quanto non presa in considerazione dalla relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

